Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 8 giugno 1926** — **Numero 131**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1216.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 909.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella *B*, annessa alla presente legge.

Art. 3.

Per l'esercizio 1926-27 è data facoltà al Ministero dell'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nella tabella *C* annessa alla presente legge, per spese di impianti e di provviste pei servizi aeronautici, sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza sia che i pagamenti stessi si riferiscano a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1926-27 le seguenti assegnazioni straordinarie:

L. 20,000,000, per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, nell'interesse del demanio aeronautico;

L. 10,000,000, per la costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifizi, per l'armamento degli aeromobili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi i militari della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse) . . .	8,000,000 —
2	Restauro, manutenzione e miglioramento dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale . . .	20,000 —
3	Biblioteche della Regia aeronautica. Abbonamenti a riviste e periodici . . .	100,000 —
4	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria) . . .	100,000 —
5	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . .	250,000 —
6	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere . . .	200,000 —
7	Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto . . .	65,000 —
8	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo, ed alle rispettive famiglie . . .	50,000 —
9	Sussidi e compensi alle famiglie del personale civile e militare colpito da sinistri aviatori . . .	175,000 —
10	Premi di operosità e di rendimento al personale civile (art. 5 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182) . . .	100,000 —
11	Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica . . .	50,000 —
12	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie. Premi, medaglie, contributi ed altre spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva . . .	75,000 —
13	Spese generali (di mobilia e arredamento, postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.) relative agli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, nonchè agli uffici dell'Amministrazione centrale, quando tali spese non siano sostenute dal Provveditorato generale dello Stato . . .	5,000,000 —
14	Spese di trasporto di materiali per ferrovia o per via di acqua o di aria - Noleggi . . .	7,000,000 —
15	Spese casuali . . .	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
16	**Spese riservate**	50,000 —
17	**Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'aeronautica indicati nella tabella *B* annessa al presente stato di previsione (art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923)**	1,380,000 —
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		23,265,000 —
	Debito vitalizio.	
19	**Pensioni ordinarie (personali civili e militari) (Spese fisse)**	200,000 —
20	**Pensioni ordinarie (personale lavorante) (Spese fisse)**	30,000 —
21	**Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)**	20,000 —
		250,000 —
	Spese per l'aeronautica militare.	
22	**Ufficiali della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (Spese fisse)**	24,000,000 —
23	**Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)**	*per memoria*
24	**Ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito o della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (stipendi ed altri assegni fissi e indennità varie)**	1,600,000 —
25	**Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma)**	25,300,000 —
26	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	68,100,000 —
27	**Spese per viaggi collettivi ed isolati. Indennità di missione e trasferimento all'interno. Indennità di missione all'estero. Indennità di spostamento**	7,800,000 —
28	Assicurazione del personale navigante	*per memoria*
29	**Servizio ospedaliero per la Regia aeronautica - Giornate di cura - Materiale sanitario - Spese per il personale civile sanitario - Spese per l'assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato**	1,300,000 —
30	Spese per i carabinieri Reali in servizio della Regia aeronautica	870,000 —
31	Spese per la Regia accademia aeronautica (funzionamento e mensa - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari - Stipendi, soprassoldi ed altri assegni ai professori civili)	3,000,000 —
32	Spese per le scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali allievi osservatori e addestramento al tiro-specializzati dell'arma aeronautica e specializzati del corpo del Genio aeronautico	2,000,000 —
33	Spese per le scuole civili, allievi piloti e di allenamento	22,000,000 —
34	Contributi scolastici per i corsi di studi superiori relativi agli ufficiali della Regia aeronautica	25,000 —
35	**Costruzione, ampliamento, restauro e manutenzione degli immobili, campi, idroscali, delle rotte aeree, ecc. - Spese per la costruzione e l'adattamento dei magazzini del materiale ordinario (viveri, vestiario e casermaggio), pel mantenimento e pel governo della truppa - Affitti e canoni - Risarcimento danni - Impianti di linee telefoniche e telegrafiche - Studi ed esperienze varie - Spese per il materiale contro gli incendi - Premi e concorsi**	64,300,000 —
36	**Costruzione, riparazione e trasformazione** di aeroplani, idrovolanti, **dirigibili e paracadute - Costruzione** e riparazione **di motori - Parti di ricambio - Strumenti** e installazioni di bordo - — **Spese per esperienze**, studi e modelli - **Servizio chimico - Servizio fotografico** e radiotelegrafico a **bordo e a terra - Servizio automezzi** - Rifornimento e **manutenzione delle armi, escluse** quelle portatili - **Munizionamento relativo, esplosivi e** materiali vari - **Forza motrice**	253,200,000 —
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	27,000,000 —
38	**Spese pel personale lavorante addetto ai** servizi del Genio e **del Demanio aeronautico (paghe, cottimo,** premi, sussidi, **indennità, soprassoldi, trasferte e missioni**, spese di assicurazione, ecc.)	10,800,000 —
39	**Spese pel personale lavorante estraneo ai** servizi del Genio e **del Demanio aeronautico** (paghe, cottimo, indennità, premi, sussidi, soprassoldi, trasferte e missioni, spese di assicurazione, ecc.)	2,000,000 —
40	Viveri ed assegni di vitto	50,000,000 —
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	30,000,000 —
42	Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio - Mobili ed arredamenti **delle caserme, degli alloggi** e dei corpi di guardia - **Veicoli e quadrupedi da trasporto**	7,000,000 —
43	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, **da dolo o da negligenza di agenti** dell'Amministrazione **(legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto** del Commissariato **dell'aeronautica in data 30 giugno 1923**, che approva il regolamento per l'**amministrazione** degli Enti aeronautici)	*per memoria*
		605,355,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo e pel servizio meteorologico.	
44	Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo (studi, esperienze e ricognizioni di linee e rotte aeree. Sovvenzioni o contributi per l'esercizio e la sorveglianza delle linee di navigazione aerea. Servizio aerologico. Rete autonoma di comunicazioni aeronautiche. Crociere aeronautiche. Gare e concorsi. Conferenze e congressi. Servizi postali, sperimentali, commerciali e sportivi. Premi e sussidi d'incoraggiamento. Traffico internazionale. Pubblicazioni e propaganda. Cartografia)	30,000,000 —
45	Spese per l'ufficio « Presagi » e pel servizio meteorologico in genere	330,000 —
		30,330,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
46	Indennità temporanea di caro-viveri al personale civile di ruolo ed al personale militare	8,500,000 —
47	Indennità temporanea di caro-viveri al personale operaio borghese	2,300,000 —
48	Spese per retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio	*per memoria*
		10,800,000 —
	Spese per l'aeronautica militare.	
49	Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni)	20,000,000 —
50	Armamento aeronautico (costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifizi)	10,000,000 —
		30,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	23,265,000 —
	Debito vitalizio	250,000 —
	Spese per l'aeronautica militare	605,355,000 —
	Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo, pel servizio meteorologico	30,330,000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	659,200,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	10,800,000 —
	Spese per l'aeronautica militare	30,000,000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	40,800,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	700,000,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	700,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-27, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 17. (Art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissario per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'amministrazione degli Enti aeronautici).

Cap. n. 13 - Spese generali (di mobilio e arredamento, postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.) relative agli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, nonchè agli uffici dell'Amministrazione centrale, quando tali spese non siano sostenute dal Provveditorato generale dello Stato.

Cap. n. 14 - Spesa di trasporto di materiali per ferrovia, o per via di acqua o di aria - Noleggi.

Cap. n. 22 - Ufficiali della Regia aeronautica (stipendi, supplemento di servizio attivo e assegni fissi). (Spese fisse).

Cap. n. 23 - Ufficiali in posizione ausiliaria (Assegni). (Spese fisse).

Cap. n. 24 - Ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (Stipendi ed altri assegni fissi e indennità varie).

Cap. n. 25 - Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).

Cap. n. 26 - Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

Cap. n. 27 - Spese per viaggi collettivi ed isolati - Indennità di missione e trasferimento all'interno Indennità di missione all'estero - Indennità di spostamento.

Cap. n. 29 - Servizio ospedaliero per la Regia aeronautica - Giornate di cura - Materiale sanitario - Spese per il personale civile sanitario - Spese per assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme, a carico dello Stato.

Cap. n. 31 Spese per la Regia accademia aeronautica (funzionamento e mensa - Soprassoldi di insegnamento ai professori militari - Stipendi, soprassoldi ed altri assegni ai professori civili).

Cap. n. 32 Spese per le scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali allievi osservatori e addestramento al tiro-specializzati dell'arma aeronautica e specializzati del corpo del Genio aeronautico.

Cap. n. 33 Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento.

Cap. n. 34 - Contributi scolastici per i corsi di studi superiori relativi agli ufficiali della Regia aeronautica.

Cap. n. 40 - Viveri ed assegni di vitto.

Cap. n 41 - Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Cap. n. 42 - Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia - Veicoli e quadrupedi da trasporto.

Cap. n. 43 - Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo e da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'amministrazione degli Enti aeronautici).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 per i quali è consentito di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 della presente legge.

Cap. n. 6 - Risarcimento dei danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere.

Cap. n. 13 Spese generali (di mobilia e arredamento, postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.) relative agli Uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, nonchè agli uffici dell'Amministrazione centrale, quando tali spese non siano sostenute dal Provveditorato generale dello Stato.

Cap. n. 14 - Spese di trasporto di materiali per ferrovia, o per via di acqua o di aria Noleggi.

Cap. n. 29 - Servizio ospedaliero per la Regia aeronautica - Giornate di cura - Materiale sanitario - Spese per il personale civile sanitario - Spese per l'assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme, a carico dello Stato.

Cap. n. 31 Spese per la Regia accademia aeronautica (funzionamento e mensa - Soprassoldi di insegnamento ai professori militari - Stipendi, soprassoldi ed altri assegni ai professori civili).

Cap. n. 32 - Spese per le Scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali allievi osservatori e addestramento ai tiro-specializzati dell'Arma aeronautica e specializzati del corpo del Genio aeronautico.

Cap. n. 33 Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento.

Cap. n. 34 - Contributi scolastici per i corsi di studi superiori relativi agli ufficiali della Regia aeronautica.

Cap. n. 35 - Costruzione, ampliamento, restauro e manutenzione degli immobili, campi, idroscali, delle rotte aeree, ecc. - Spese per la costruzione e l'adattamento dei magazzini del materiale ordinario (Viveri, vestiario e casermaggio) pel mantenimento e pel governo della truppa - Affitti e canoni - Risarcimento danni - Impianti di linee telefoniche e telegrafiche Studi ed esperienze varie - Spese per il materiale contro gli incendi - Premi e concorsi.

Cap. n. 36 - Costruzione, riparazione o trasformazione di aeroplani, idrovolanti, dirigibili e paracadute - Costruzione o riparazione di motori - Parti di ricambio - Strumenti e installazioni di bordo - Spese per esperienze, studi, e modelli Servizio chimico - Servizio fotografico - Servizio radiotelegrafico a bordo e a terra - Servizio automezzi Rifornimento e manutenzione delle armi, escluse quelle portatili - Munizionamento relativo, esplosivi e materiali vari (forza motrice).

Cap. n 37 Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.

Cap. n. 38 - Spese pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico (paghe, cottimo, premi, sussidi, indennità, soprassoldi, trasferte e missioni, spese di assicurazione, ecc.).

Cap. n. 39 - Spese pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico (paghe, cottimo, premi, indennità, sussidi, soprassoldi, trasferte e missioni, spese di assicurazione, ecc.).

Cap. n. 40 Viveri ed assegni di vitto.

Cap. n. 41 Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Cap. n. 42 - Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia - Veicoli e quadrupedi da trasporto.

Cap. n. 44 - Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo (Studi, esperienze e ricognizioni di linee e rotte aeree - Sovvenzioni e contributi per l'esercizio e la sorveglianza delle linee di navigazione aerea - Servizio aerologico Rete autonoma di comunicazioni aeronautiche - Crociere aeronautiche - Gare e concorsi Conferenze e congressi Servizi postali, sperimentali, commerciali e sportivi - Premi e sussidi d'incoraggiamento - Traffico internazionale - Pubblicazioni e propaganda - Cartografia).

Cap. n. 45 - Spese per l'ufficio « Presagi » e pel servizio meteorologico in genere.

Cap n. 49 - Demanio aeronautico (aquisti, espropriazioni e nuove costruzioni per urgenti sistemazioni di reparti e servizi, di campi, di rotte aeree, di magazzini e di depositi).

Cap. n. 50 - Armamento aeronautico (inizio della graduale costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifizi).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1217.

LEGGE 3 giugno 1926, n. **910.**

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 2 luglio 1911, n. 636, il Ministero delle finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1926-27, ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 28,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo o dei corpi a terra.

Le delegazioni del Tesoro sulle quali, nel predetto esercizio, potranno essere rilasciati ordini di pagamento a carico del conto corrente, sono quelle di Spezia, Taranto e Venezia.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono estese ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi: i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1926-27, la somma di L. 4,000,000.

I capitoli a favore dei quali nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli di legge, sono descritti nella annessa tabella *A*.

Art. 4.

Le economie che saranno accertate in conto della competenza e dei residui sui capitoli della parte ordinaria del bilancio degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1929-30, eccettuate quelle provenienti da capitoli di spese fisse e di spese obbligatorie e d'ordine e dai capitoli di cui al seguente art. 5, saranno in sede di rendiconto consuntivo trasportate rispettivamente in aumento alle assegnazioni di competenza o dei residui del capitolo di parte straordinaria « Fondo complementare per le costruzioni navali ».

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 4 della legge 24 maggio 1925, n. 726, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26, lo stanziamento di L. 177,000,000 ivi stabilito per il capitolo « Materiali per lavori di nuova costruzione, ecc. » è elevato a L. 187,500,000 per l'esercizio 1926-27 ed a L. 184,678,000 per gli esercizi dal 1927-28 al 1929-30.

Art. 6.

L'art. 6 della legge 24 maggio 1925, n. 726, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26 è, a decorrere dal 1926-1927, abrogato e sostituito dal seguente:

« E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 la facoltà concessa al Ministro per la marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Difese marittime e costiere — Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica, ecc.

Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto, ecc.

Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni, ecc.

Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente, ecc. ».

Art. 7.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 500,000 inscritta al capitolo n. 88 dello stato di previsione annesso alla presente legge per il riordinamento degli automezzi della Regia marina.

Art. 8.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 100,000,000, delle quali L. 64,000,000, per miglioramenti alla efficienza bellica e logistica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, e di L. 36,000,000 per lavori portuali e miglioramenti delle piazze marittime e basi navali, da inscriversi in rate eguali in ciascuno degli esercizi dal 1926-27 al 1929-30.

Le quote a carico dell'esercizio finanziario 1926-27 sono rispettivamente assegnate ai capitoli nn. 86 e 87 dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse)	3,300,000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	200,000 —
3	Biblioteche della Regia marina	12,000 —
4	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (Spesa obbligatoria)	180,000 —
5	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
6	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
7	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	50,000 —
8	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	90,000 —
9	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti ed al basso personale in attività di servizio	10,000 —
10	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	78,000 —
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	208,000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni dello Stato	10,000 —
13	Premi di operosità ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando superore del corpo Reale equipaggi	52,000 —
14	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale della Amministrazione centrale ed ai membri di Commissioni esaminatrici	100,000 —
15	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	120,000 —
16	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	16,000 —
17	Spese per la istituzione ed il funzionamento delle navi-asilo e per la sovvenzione all'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo (decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, e R. decreto 3 settembre 1920, n. 1387)	168,000 —
18	Spese casuali	12,000 —
		4,666,000 —
	Debito vitalizio.	
19	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse)	47,000,000 —
20	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse)	28,000,000 —
21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	70,000 —
		75,070,000 —
	Spese per l'istruzione nautica.	
22	Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altri assegni fissi (Spese fisse)	4,140,000 —
23	Indennità per missioni compiute nell'interesse della istruzione nautica - Indennità di trasferimento	68,900 —
24	Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti di istruzione nautica - Borse di studio - Sussidi ad alunni e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi-scuole e per spese di esercitazioni pratiche	287,700 —
25	Retribuzioni per imbarchi speciali relativi all'istruzione nautica	25,000 —
		4,521,000 —
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.	
26	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse)	3,500,000 —
27	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Spese di esercizio del naviglio addetto al servizio dei fari	2,400,000 —
28	Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Spese fisse)	18,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
29	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste .	95,000 —
30	Indennità di responsabilità speciale ai comandanti delle zone dei fari e del segnalamento marittimo	5,400 —
		6,013,400 —
	Spese per la marina militare.	
31	Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse)	41,000,000 —
32	Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).	1,037,000 —
33	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	195,000 —
34	Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme	68,203,000 —
35	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi	24,065,000 —
36	Corpo Reale equipaggi - Vestiario	32,000,000 —
37	Corpo Reale equipaggi - Viveri	84,000,000 —
38	Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, altre paghe ai musicanti e strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinari - Trasporti di materiali	5,077,000 —
39	Difese costiere. - Soprassoldi al personale	970,000 —
40	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri . . .	1,000,000 —
41	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi.	1,740,000 —
42	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1924, n. 933)	375,000 —
43	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali	3,000,000 —
44	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del corpo Reale equipaggi	5,400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
45	Premi per lavori e studi costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della Regia marina	50,000 —
46	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	2,280,000 —
47	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del capo di Stato Maggiore.	40,720,000 —
48	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola specialisti) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari .	2,900,000 —
49	Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse)	470,000 —
50	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	57,000 —
51	Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse)	400,000 —
52	Servizio idrografico - Materiale	530,000 —
53	Servizio ospedaliero per il corpo Reale equipaggi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	3,800,000 —
54	Contributo governativo per il funzionamento del Regio comitato talassografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442) .	353,000 —
55	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse)	1,090,000 —
56	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	12,050,000 —
57	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare . .	400,000 —
58	Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).	12,500,000 —
59	Indennità di gestione e di responsabilità per i personali civili della Regia marina	150,000 —
60	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento . .	2,000,000 —
61	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali	30,000,000 —
62	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
63	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere, per le fotoelettriche, per le stazioni radiotelegrafiche, per le difese marittime, per gli apparati motori degli arsenali, per le ferrovie locali e per gli autoveicoli - Ricostituzione delle scorte nei depositi	85,000,000 —
64	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere, e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi	15,000,000 —
65	Fornitura di energia idroelettrica per l'esercizio degli apparati motori, per i servizi di porto e per le Regie navi in disarmo ed in riparazione	7,000,000 —
66	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	2,000,000 —
67	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali	9,000,000 —
68	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata	187,500,000 —
69	Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata	70,000,000 —
70	Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo - Materiali per la costruzione di bersagli - Premi di tiro	10,000,000 —
71	Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese d'assicurazione del personale lavorante della Regia marina - Premio al personale dipartimentale obbligato a seguire l'orario delle maestranze (R. decreto 2 luglio 1925, n. 1384)	81,800,000 —
72	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
73	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	5,000,000 —
74	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali	250,000 —
75	Spese postali telegrafiche e telefoniche dipartimentali	330,000 —
76	Spese per rilegature, macchine da scrivere calcolatrici e materiali speciali. - Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	200,000 —
		860,522,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
77	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	410,000 —
78	Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina	8,325,000 —
79	Indennità temporanea mensile al personale insegnante non di ruolo dei Regi istituti nautici	440,000 —
80	Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al R. decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	50,000 —
81	Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi	13,699,500 —
82	Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima	18,000,000 —
83	Indennità al personale lavorante della Regia marina licenziato a termini del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945	1,400,000 —
84	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (Spese fisse)	5,893,000 —
		48,217,500 —
	Spese per la marina militare.	
85	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	183,000,000 —
86	Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi	16,000,000 —
87	Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali	9,000,000 —
88	Rinnovamento degli automezzi della Regia marina	500,000 —
		208,500,000 —

TABELLA A.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese diverse.	
89	Annualità d'ammortamento del mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 480,000 per la costruzione ed arredamento del Regio istituto di biologia marina del Tirreno e degli altri Istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano (R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1801)	34,630 —
90	Costruzione e primo esercizio di scuole nautiche	2,000,000 —
91	Premi per ricupero dal fondo del mare delle ancore e torpedini nemiche affondate	50,000 —
		2,084,630 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	4,666,000 —
	Debito vitalizio	75,070,000 —
	Spese per l'istruzione nautica	4,521,600 —
	Spese per fari e segnalamenti marittimi	6,013,400 —
	Spese per la marina militare	860,522,000 —
	Totale	950,793,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	48,217,500 —
	Spese per la marina militare	208,500,000 —
	Spese diverse	2,084,630 —
	Totale	258,802,130 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	1,209,595,130 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1926-27, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 73.

(*Art. 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511*).

Cap. n. 31 - **Ufficiali della Regia marina** - Stipendi, **supplementi di servizio attivo** ed assegni fissi.

Cap. n. 32 - **Ufficiali in posizione ausiliaria** - Assegni (Spese fisse).

Cap. n. 33 - Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

Cap. n. 34 - Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplementi di servizio attivo paghe e rafferme.

Cap. n. 35 - Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.

Cap. n. 36 - **Corpo Reale equipaggi** - Vestiario.

Cap. n. 37 - **Corpo Reale equipaggi** - Viveri.

Cap. n. 38 - **Corpo Reale equipaggi** - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per **disgraziati accidenti, ecc.**

Cap. n. 39 **Difese costiere** - **Soprassoldi al personale.**

Cap. n. 40 **Servizio semaforico e radiotelegrafico** - **Soprassoldi al personale militare** - **Spese per fattorini e cantonieri.**

Cap. n 41 - **Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali** - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi.

Cap. n. 42 - **Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per** rimborso di spese, ecc.

Cap. n. 43 - **Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali** e per i **personali civili dipartimentali.**

Cap. n. 44 - **Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari** del Corpo **Reale equipaggi.**

Cap. n. 46 - Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Cap. n. 47 - Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.

Cap. n. 48 - Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola specialisti) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari.

Cap. n. 53 - Servizio ospedaliero per il corpo Reale equipaggi (giornate di cura e materiali d'ospedale).

Cap. n. 55 - Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

Cap. n. 69 - **Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi** e presso **l'industria privata.**

Cap. n. 71 - **Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi** - Missioni, **trasferte e spese di assicurazione del personale lavorante della Regia marina** Premio **al personale dipartimentale obbligato a seguire l'orario delle maestranze (Regio decreto 2 luglio 1925, n. 1384).**

Cap. n 72 - **Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511).**

Cap. n. 77 - **Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio** (Spese fisse).

Cap. n. 82 - Indennità di caro-viveri al personale salariato **dipendente dall'Amministrazione** militare maritttima.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1218.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 912.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1692, sulla contabilità dell'Amministrazione del fondo per il culto;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanzario 1925-1926 in L. 100,000 e ridotto di L. 25,000 col R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2429, è disponibile per la residua somma di L. 75,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare al capitolo n. 10: « Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale, ecc. », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 32. — COOP.

Numero di pubblicazione 1219.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1926, n. 914.

Contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di regolare il contributo dovuto dallo Stato al comune di Verona nelle spese per gli stipendi ai maestri elementari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I concorsi e i rimborsi scolastici a carico dello Stato, dovuti al comune di Verona, fino al 30 giugno 1925, in applicazione del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e del R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129, verranno liquidati sulla base degli stipendi minimi dell'organico comunale in vigore al 30 aprile 1919, accresciuti degli aumenti sessennali e di quelli di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, numero 107.

A decorrere dal 1° luglio 1925 la percentuale stabilita per il Comune predetto, ai termini dell'art. 2, lettera *b*), del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1722, è elevata da 50 a 78.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge da parte del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 34. — COOP.

Numero di pubblicazione 1220.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 916.

Fissazione degli assegni annui da corrispondersi ai funzionari consolari in Grecia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185;

Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2163;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni lordi annui da corrispondere ai funzionari consolari in Grecia, vengono fissati come segue, a decorrere dal 1° maggio 1926:

Salonicco, console generale, L. 38,000;
Corfù, console generale, L. 36,000;
Gianina, console generale, L. 36,000;
Canea, console, L. 34,000;
Dedeagatch, console, L. 30,000;
Patrasso, console, L. 34,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 36. — COOP

Numero di pubblicazione 1221.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1926, n. 917.

Facoltà della concessione di sussidi straordinari alle aziende ferroviarie del Mezzogiorno e delle Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i Regi decreti-legge 29 gennaio 1922, n. 40, e 19 ottobre 1923, n. 2311;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di concedere ulteriori aiuti finanziari ad alcune aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici potrà concedere sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925 alle aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata, comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le opere pubbliche, istituiti con decreto Reale 7 luglio 1925, n. 1173, e dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, istituito con decreto Reale 15 agosto 1925, n. 1636, entro il limite massimo dei sussidi rispettivamente assegnati per il precedente anno 1924, in base all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 1011.

Art. 2.

Agli effetti dell'attuazione del precedente articolo saranno adottate, in quanto risulteranno applicabili, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1 e negli articoli dal 4 all'8 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1011. Le domande per ottenere il sussidio di cui all'art. 1 debbono essere presentate entro il 30 giugno 1926.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto verrà provveduto mediante economie sui fondi consolidati per sussidi straordinari di esercizio alle aziende concessionarie di ferrovie di cui al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, nonchè con quelli che potranno venire assegnati per lo stesso scopo, in virtù dell'art. 9 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 1011.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 37. — COOP

Numero di pubblicazione 1222.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 919.

56ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 27 maggio 1926, sul decreto che autorizza una 56ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

Per l'elargizione di sussidi di pubblica beneficenza, in occasione delle recenti piene ed alluvioni in alcuni paesi dell'Italia Settentrionale, occorre aumentare di L. 200,000 il fondo già stanziato, nel bilancio del Ministero dell'interno, per siffatti sussidi.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prelevare la somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dallo schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 14,115,109, rimane disponibile la somma di L. 884,891;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 56ª prelevazione nella somma di L. 200,000, da assegnare al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo, in aumento del capitolo n. 35: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249 foglio 39. — COOP

Numero di pubblicazione 1223.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 918.

55ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 27 maggio 1926, sul decreto che autorizza una 55ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

Per urgenti lavori di restauro al Regio osservatorio astronomico di Padova e all'edificio in cui è sita la Regia accademia Albertina, in Torino, occorre una spesa complessiva di L. 65,000.

Tale somma può essere attinta al fondo di riserva per le spese impreviste, del corrente esercizio, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,050,109, rimane disponibile la somma di L. 949,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 55ª prelevazione nella somma di L. 65,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 154-IV (nuovo). - Spese inerenti ai lavori di straordinaria manutenzione ed urgenti sistemazioni di locali del Regio osservatorio astronomico di Padova	L.	30,000
Cap. n. 94. - Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. - Fitto e manutenzione di locali, ecc.	»	35,000
	L.	65,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 38. — COOP

Numero di pubblicazione 1224.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 920.

Disposizioni per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 399, sulla costituzione della dote pel matrimonio degli ufficiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente, in disponibilità o in aspettativa, ed il R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, per l'esecuzione della legge predetta;

Visti la legge 16 giugno 1912, n. 606, relativa al matrimonio degli ufficiali della Regia marina ed il R. decreto 25 luglio 1912, n. 911, per l'esecuzione di detta legge;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1957, col quale furono estese agli ufficiali della Regia aeronautica le disposizioni relative allo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Visto l'art. 18 dell'allegato *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894, col quale si estesero pel matrimonio degli ufficiali della Regia guardia di finanza le norme stabilite pel R. esercito (arma dei carabinieri Reali);

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, concernente la costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In seguito alla domanda di Regio assentimento per contrarre matrimonio che, a termine dei Regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 25 luglio 1912, n. 911, venga presentata dall'ufficiale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza avente grado fino a maggiore (o corrispondente) incluso, il Ministro competente, se, raccolte le informazioni ritenute opportune, non abbia eccezioni da fare, autorizza con suo decreto l'ufficiale

a produrre le prove della idoneità e sicurezza della rendita di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399.

Tale procedimento, per gli ufficiali dei gradi anzidetti, viene seguito nel caso di richiesta di Regio assentimento, sia per contrarre matrimonio, sia per regolarizzare la posizione dell'ufficiale quando trattisi di matrimonio celebrato *in extremis* e ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 giugno 1911, n. 617.

Analogamente con decreto Ministeriale gli ufficiali di complemento già ammogliati, idonei a norma delle disposizioni vigenti ad essere nominati ufficiali in servizio permanente, saranno autorizzati a produrre le prove della idoneità e sicurezza della rendita per loro prescritta a termine dell'articolo 1 della citata legge 11 marzo 1926, n. 399, restando nel frattempo sospeso il procedimento per la nomina.

I sottufficiali ammogliati, nel caso di nomina, secondo le disposizioni in vigore, ad ufficiali in servizio permanente nel corpo Reale equipaggi oppure nei ruoli combattenti o specializzati dell'arma aeronautica, nel genio aeronautico o nel ruolo di amministrazione della Regia aeronautica, non hanno l'obbligo della costituzione della dote.

Art. 2.

Un estratto del decreto Ministeriale viene notificato, pel tramite delle autorità gerarchiche, all'ufficiale interessato, ed un altro estratto viene trasmesso al Regio avvocato generale militare per essere depositato nella cancelleria del Tribunale supremo militare.

Art. 3.

Nel termine di mesi due dalla data di notificazione del decreto Ministeriale, sotto pena di decadenza della domanda di R. assentimento, dovrà trasmettersi dall'interessato alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita.

Uguale ricorso dovrà prodursi per la sostituzione di altra garanzia a quella costituita.

Art. 4.

Il ricorso sarà sottoscritto dall'ufficiale interessato, e dovrà essere corredato da documenti atti a dimostrare la idoneità e sicurezza della rendita prescritta.

Se la rendita è costituita su beni immobili, dovranno prodursi:

a) l'atto costitutivo della rendita;

b) la nota d'iscrizione ipotecaria relativa;

c) i titoli probatori della proprietà degli immobili sui quali la rendita è costituita;

d) le perizie estimatorie;

e) gli estratti ed i certificati relativi alle trascrizioni di cui agli articoli 1932 e seguenti del Codice civile ed alle iscrizioni ipotecarie contro l'attuale ed i precedenti proprietari;

f) tutti gli altri documenti che, a seconda dei casi, sieno necessari per dimostrare la libera ed esclusiva proprietà dell'immobile e che, malgrado i diritti a favore di terzi e i vincoli cui l'immobile è soggetto, esso è sufficiente a garantire la rendita richiesta.

Se la rendita è assicurata su titoli del consolidato pubblico o garentiti dallo Stato intestati all'ufficiale o alla sposa, basterà la produzione dei titoli medesimi con l'annotazione del vincolo a norma delle leggi e dei regolamenti; se i titoli appartengono ad un terzo, occorrerà produrre l'atto autentico di consenso del proprietario ed il certificato d'usufrutto.

Art. 5.

Il Tribunale supremo militare può ordinare perizie, sentire l'interessato e disporre tutti gli accertamenti che riterrà del caso a complemento della prova prodotta, la quale dovrà essere integrata nel termine massimo di tre mesi dalla notifica della richiesta, intendendosi, in mancanza, senz'altro revocata l'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 1 del presente decreto.

Esso delibera in camera di consiglio previe le conclusioni scritte del Regio avvocato generale militare, ed una copia del decreto rilasciata dalla cancelleria a spese dell'interessato viene comunicata al Regio avvocato generale militare per essere trasmessa al Ministero competente.

Art. 6.

Qualora al decreto del Tribunale supremo militare, che dichiari la idoneità e sicurezza della costituzione della rendita, segua la concessione del Regio assentimento, il Ministero competente ne darà notizia, oltre che all'interessato, al Regio avvocato generale militare.

Art. 7.

Nel caso di matrimonio *in extremis*, se l'ufficiale interessato, dopo avere ottenuta la autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto, non produca ricorso al Tribunale supremo militare nei termini prescritti, o se, avendolo prodotto, il Tribunale non riconosca la idoneità e sicurezza della rendita costituita, saranno applicabili le disposizioni di cui al capoverso dell'art. 3 della legge 25 giugno 1911, n. 617.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento ammogliati, idonei ad essere nominati in servizio permanente, che, nei termini prescritti, non presentino il ricorso al Tribunale supremo militare, o che, avendolo presentato, non ottengano la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di mesi sei dalla presentazione del ricorso, decadranno da qualsiasi diritto alla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Verificandosi le condizioni di libera disponibilità di cui all'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 399, si provvederà su ricorso degli interessati al Tribunale supremo militare il quale disporrà per lo svincolo.

L'Amministrazione dalla quale dipende o dipendeva l'ufficiale rimane estranea a tutti i provvedimenti a cui dà luogo la cancellazione del vincolo ipotecario o lo svincolo dei titoli del consolidato pubblico o garantiti dello Stato.

Art. 10.

Qualora si ritenga che l'ufficiale abbia contratto matrimonio in contravvenzione all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 399, dal Ministero competente saranno trasmessi i relativi documenti al Regio avvocato generale militare, il quale, dopo di avere assunte, ove lo creda, ulteriori e più ampie informazioni, ne fa deposito alla cancelleria del Tribunale supremo militare con le sue motivate conclusioni per i fini di che al citato art. 7 della predetta legge.

Per l'ulteriore svolgimento della procedura davanti al Tribunale supremo militare saranno applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, o dei corrispondenti articoli del R. decreto 25 luglio 1912, n. 911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 40. — COOP

Numero di pubblicazione 1225.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1926, n. 928.

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convalidato con la legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale furono approvate norme transitorie per l'attuazione della riforma predetta;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3072; 27 gennaio 1924, n. 150, e la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare taluni ritocchi ed aggiunte alle disposizioni dei precitati decreti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *E* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, sono aggiunte le seguenti voci:

Lettera *E*, n. 5. « Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo superiore della coscia e l'altro al terzo superiore della gamba ».

Lettera *F*, n. 5. « Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo superiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba »; - n. 6. « Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo superiore od inferiore della gamba »; - n. 7. « Perdita di ambo gli arti inferiori al terzo superiore della gamba ».

Lettera *G*, n. 2. « Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme ».

Art. 2.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E*, allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono elevati alle seguenti misure:

Lettera *A* annue L. 14,400;
» *B* » » 12,000;
» *C* » » 9,600;
Lettera *D* annue L. 8,400;
» *E* » » 7,200;
» *F* » » 4,800;
» *G* » » 2,100.

Art. 3.

L'assegno supplementare di cura, di cui al 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed all'articolo 12 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, è elevato ad annue L. 1120 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare ascrivibile alle categorie dalla 2ª alla 5ª incluse.

Art. 4.

Alla prima categoria d'infermità, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è aggiunta la seguente voce: n. 19. « Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca, tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione, con conseguente notevole deperimento organico ».

Nelle voci n. 8 della seconda categoria e n. 18 della quinta categoria della tabella suddetta, alle parole « affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare chiaramente accertate » sono sostituite le altre « affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici ».

Art. 5.

Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di annue L. 900.

Questo assegno e quelli di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono diminuiti di un quarto per gli invalidi forniti di pensione od assegno di guerra.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 19 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è sostituito come segue:

« All'invalido cessato o che venga a cessare da qualsiasi servizio utile per la pensione a causa della invalidità derivata dal servizio di guerra, dopo avere raggiunto il limite di anzianità per conseguire trattamento normale di quiescenza, spetta il trattamento medesimo, secondo le norme sulle pensioni ordinarie, con gli aumenti di cui ai Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2477, e 31 marzo 1925, n. 486, e gli assegni di caro-viveri consentiti dalle disposizioni in vigore, ed inoltre un assegno di minorazione pari all'intera pensione od assegno di guerra, se si tratta di infermità ascrivibile alla prima categoria di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e, rispettivamente, ad 80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 centesimi della pensione o dell'assegno di guerra dovuto, se si tratta di invalidità ascrivibile alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava categoria della tabella predetta.

« Gli assegni di superinvalidità, di cumulo e di cura, di cui all'art. 17 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, integrato dai precedenti articoli 2, 3 e 5, e l'aumento di cui all'art. 18 del decreto stesso si aggiungono per intero all'assegno di minorazione, quando siano dovuti.

« Il trattamento normale di quiescenza continuerà ad essere liquidato dalla Corte dei conti o dagli altri organi competenti secondo le norme sulle pensioni ordinarie, e l'asse-

gno di minorazione sarà liquidato dal Ministro per le finanze.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a favore dell'invalido il quale abbia acquistato o venga ad acquistare il diritto a pensione od assegno di guerra dopo avere liquidato trattamento vitalizio di quiescenza in relazione agli anni del servizio prestato. Ai soli fini dell'applicazione di questo comma, i termini di cui agli articoli 55 e 59 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, pei casi in cui fossero scaduti, sono riaperti e prorogati al 31 dicembre 1926 ».

Art. 7.

Quando il militare, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 9 e 10 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, abbia acquistato diritto a trattamento normale di quiescenza, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento normale di riversibilità loro spettante, conseguono l'intera pensione di guerra se il militare è deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra, ovvero la riversibilità dell'assegno di minorazione, di cui al precedente articolo, già conferito o che sarebbe spettato al militare, se la morte è avvenuta per cause diverse. La riversibilità dell'assegno di minorazione ha luogo con le norme dell'art. 35 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Quando l'invalido sia deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità e per la intempestività del matrimonio agli effetti della riversibilità della pensione ordinaria, spetti soltanto la riversibilità della pensione o dell'assegno di guerra, essa avrà luogo con le norme del precitato articolo 35, sulla base della intera pensione od assegno di guerra di cui l'invalido godeva o che gli sarebbe spettato.

Art. 8.

L'assegno integratore per anzianità di servizio, di cui agli articoli 19, 1° comma, e 23, 3° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è elevato a tanti quarantesimi della pensione o dell'assegno quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i cinque, fino al massimo, rispettivamente, di L. 6000 e di L. 3000.

L'invalido di cui al precedente art. 6 e la vedova e gli orfani del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra hanno sempre facoltà di optare per il trattamento stabilito dagli articoli 19 e 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificati col 1° comma del presente articolo.

Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata normale contemplato dagli articoli 9 e 10 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Parimenti nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 22 del Regio decreto precitato ed a quelle del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

Art. 9.

Quando l'infermità, ferita o lesione per cui è concessa la pensione o l'assegno sia stata riportata durante la prigionia presso il nemico, spetta la pensione o l'assegno nella misura stabilita per l'invalido dalla tabella *C*, e per la vedova, gli orfani, i genitori ed i collaterali dalle tabelle *G* ed *I*, annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, oltre il caso previsto nel terzo comma dell'art. 15 del decreto predetto, anche quando il militare sia stato ferito in combattimento o decorato al valore in guerra.

Art. 10.

L'invalido, che dopo aver liquidato pensione di guerra per cecità assoluta e permanente di un occhio o per la perdita di un arto superiore od inferiore fino al limite, rispettivamente, della perdita totale della mano o del piede, venga a perdere, per causa estranea al servizio prestato, l'altro occhio od un altro arto fino al limite predetto, consegue, in aggiunta alla pensione di cui è fornito, un assegno supplementare non riversibile uguale alla metà dell'assegno di superinvalidità che gli sarebbe spettato per il complesso delle lesioni se tutte fossero derivate dall'evento di servizio per cui è pensionato.

Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, riportate dopo la liquidazione della pensione di guerra, sono detratte dall'importo dell'assegno supplementare nei modi stabiliti dall'art. 71 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

L'assegno supplementare avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ed in ogni caso da giorno non anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 46, 2° e 3° comma, e 47, 2° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono estese ai militari colpevoli di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, o di rivolta commessa in tempo di guerra.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 20 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è sostituito dal seguente:

« La pensione o l'assegno rinnovabile decorre dalla data della visita medica collegiale di cui all'art. 56, o dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia luogo a liquidazione di pensione od assegno di guerra, se detto giorno è anteriore alla visita ».

Art. 13.

I militari in servizio permanente anche se non provvisti di impiego, non ancora collocati a riposo, od in posizione ausiliaria, od in riforma, o non dispensati dal servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali ritengano di aver contratto, per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918, una invalidità prima non constatata, devono chiederne la constatazione amministrativa e sanitaria entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di decadenza da ogni diritto a pensione od assegno di guerra per la stessa infermità. Tale termine vale anche per il caso che la menomazione fisica non sia ascrivibile ad alcuna delle categorie di invalidità contemplate dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Per il militare che allo scadere del termine stabilito con il precedente comma, si trovi all'estero od in Colonia, il termine stesso è prorogato di sei mesi.

La domanda di constatazione amministrativa e sanitaria sarà rivolta per la necessaria istruttoria, al competente Ministero, e presentata, nel termine perentorio predetto, alla competente autorità militare territoriale o coloniale per i residenti nel Regno od in Colonia, ed alla competente autorità diplomatica o consolare per i residenti all'estero.

Art. 14.

Per l'assegnazione della pensione a favore della vedova del militare morto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra, ma non provvisto di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto non oltre i cinque anni dalla data in cui il militare fu inviato in congedo o collocato a riposo, purchè, inoltre, non sia durato meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma. Il predetto termine di cinque anni decorre dalla data di pubblicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli eventi di servizio verificatisi anteriormente alla data stessa.

Art. 15.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 25 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è portato ad anni 15 per le vedove, con o senza prole, che passino ad altre nozze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Le riduzioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 37 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, sono abolite. Le quote non trattenute sono condonate.

La disposizione del primo comma dell'art. 43 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è applicabile anche al genitore che abbia perduto più figli per fatti di guerra o per eventi, i quali, in virtù di successive disposizioni, diano diritto ai benefici del Regio decreto medesimo.

Il genitore che si trovi nelle condizioni del precitato articolo 43 consegue l'assegno alimentare nella misura di cui alle tabelle *G* ed *H* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, a prescindere dall'età e dall'accertamento della incapacità a proficuo lavoro.

Art. 17.

I benefici del terzo comma dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono estesi ai casi di morte e di invalidità per malattie derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti subìti durante l'internamento in paese nemico.

Le domande per il conseguimento della pensione e degli assegni a norma di questo articolo dovranno essere prodotte non oltre il sesto mese dalla pubblicazione del presente decreto. Per i minori ed i dementi detto termine rimane aperto fino al sesto mese dalla cessazione della incapacità giuridica.

Art. 18.

L'azione per conseguire le indennità di infortunio stabilite dalla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli operai addetti durante la guerra 1915-1918 ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, e loro aventi diritto, che abbiano fatta domanda di pensione di guerra definita con decreto negativo, si prescrive nel termine di un anno dalla notificazione del decreto stesso.

Il termine predetto, nei casi in cui sia già scaduto o venga a scadere anteriormente al 31 dicembre 1926, è riaperto e prorogato sino a questa data.

Il presente articolo si applica agli operai suddetti ancorchè le opere ed i servizi fossero affidati a ditte appaltatrici o ad Amministrazioni pubbliche.

Art. 19.

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita della pensione previsti negli articoli 50, 1° comma, e 61, 2° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, il Comitato di liquidazione deciderà con la procedura stabilita dal predetto art. 61 modificato dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3072.

Pei casi che abbiano formato oggetto di provvedimenti ministeriali contro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato interposto ricorso tempestivo, non ancora deciso, alla Corte dei conti, o pei quali non sia ancora scaduto il termine per il ricorso alla Corte stessa, è in facoltà degli interessati di adire invece il Comitato di liquidazione. La relativa istanza, in carta libera, dovrà essere presentata al Comitato nel termine perentorio di giorni novanta dalla data predetta. La presentazione dell'istanza importa rinuncia al ricorso alla Corte dei conti.

Art. 20.

I membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, da nominare a designazione del Ministro per le finanze, ed un quinto degli ufficiali medici componenti la Commissione medica superiore di cui all'art. 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno scelti tra quelli proposti dalla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi della guerra.

I turni nei quali il Comitato di liquidazione e la Commissione medica superiore hanno facoltà di dividersi saranno stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati a proposta dell'Associazione vi possa intervenire.

I componenti il Comitato di liquidazione e la Commissione medica superiore nominati ai sensi del presente articolo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Questo articolo avrà effetto da giorno non posteriore al 1° ottobre 1926.

Art. 21.

Il Ministero delle finanze non corrisponderà le rate della pensione o dell'assegno di guerra al procuratore del titolare, quando il mandato sia esercitato dalla stessa persona per conto di un numero di pensionati superiore a tre.

Art. 22.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, è sostituito dal seguente:

« Dette trattenute non potranno eccedere le L. 12 giornaliere, ovvero il quinto degli assegni complessivi spettanti all'invalido per demenza se le L. 12 giornaliere superino il detto quinto ».

Art. 23.

Gli addebiti eventualmente in corso per recupero di stipendi od assegni militari riscossi dall'invalido nell'attesa della liquidazione della pensione di guerra sino alla data del decreto di liquidazione e non oltre il 18 luglio 1923 sono soppressi.

La soppressione dell'addebito avrà luogo ad istanza dell'interessato.

Art. 24.

Il presente decreto si applica a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1° comma, 9, 10, 16, 21, 22 e 23 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto; quelle degli articoli 12 e 14 dalla data di entrata in vigore del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e quella dell'art. 17 dal 1° gennaio 1925.

Art. 25.

I ricorsi prodotti alla Corte dei conti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, che abbiano per oggetto concessioni contemplate dal decreto stesso potranno, dal presidente della Corte, sentito il procuratore generale, essere restituiti al Ministero delle finanze, perchè su di essi sia provveduto a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 26.

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dalla competente sezione della Corte dei conti e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alle Sezioni unite della Corte stessa.

Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchè la seconda pronunzia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.

Art. 27.

Il termine di cui al primo e terzo comma dell'art. 73 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è prorogato al 31 dicembre 1928.

Fermo restando il numero complessivo dei posti di grado 6° (referendari e direttori capi divisione) del ruolo organico del personale della Corte dei conti, consentiti dalle relative disposizioni, le Sezioni unite della Corte stessa per esigenze del servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, e non oltre il 31 dicembre 1928, possono, su proposta del presidente, deliberare il passaggio di non più di due capi divisione a referendari. Dalla data predetta sarà ripristinato il rispettivo numero di referendari e di capi divisione previsti in organico, in occasione delle vacanze che si verificheranno nel grado di referendario.

Art. 28.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 46. — COOP

Numero di pubblicazione 1226.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 859.

Modificazione agli assegni annui da corrispondersi ad alcuni ufficiali consolari in talune residenze all'estero.

N. 859. R. decreto 9 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, gli assegni annui da corrispondersi agli ufficiali consolari, nelle residenze sottoindicate, vengono fissati come segue con la decorrenza per ciascuna indicata:

Londra, console generale, L. 28,000 dal 1° marzo 1926;
Valparaiso, console, L. 16,000 dal 1° febbraio 1926;
Tiflis, console generale, L. 30,000 dal 1° luglio 1925;
Monaco di Baviera, console generale, L. 28,000 dal 1° settembre 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1227.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 860.

Istituzione di una Regia agenzia a Diego Suarez e di un Regio consolato a Tananarive in sostituzione di altri uffici consolari soppressi.

N. 860. R. decreto 9 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria a Diego Suarez viene soppresso, ed in sua vece viene istituita nella medesima residenza una Regia agenzia consolare; e la Regia agenzia consolare in Tananarive viene soppressa, ed in sua vece viene istituita nella medesima residenza un consolato di 2ª categoria con giurisdizione sull'Isola di Madagascar.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 marzo 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Martone (Reggio Calabria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 14 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Martone, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Martone, sorta dalle elezioni del settembre 1920, ha, con azione irregolare e deficiente, gravemente disorganizzato la civica azienda.

Gravi ed urgenti problemi non sono stati affrontati, gli uffici sono in disordine, in abbandono i servizi pubblici ed in particolare modo quelli attinenti all'igiene dell'abitato, alla manutenzione stradale, alla pubblica illuminazione.

L'Amministrazione si dimostra incapace a sistemare le dissestate finanze comunali, gravate da rilevanti ed onerosi debiti, nonchè a risolvere le importanti questioni relative ai crediti dell'Ente verso i cessati tesorieri e le pendenze contabili con gli ex amministratori.

Il servizio di cassa, la cui situazione è stata esattamente accertata solo a seguito delle verifiche del Commissario inquirente, ha funzionato in modo anormale, creando gravi difficoltà al Comune; la questione del dazio ha dato luogo a rilievi di particolare gravità; numerosi e non lievi irregolarità ed abusi sono stati anche riscontrati nella tenuta delle scritture obbligatorie pel tesoriere, nella emissione dei mandati, nella erogazione delle spese, nella gestione dei fondi raccolti per la costruzione del monumento ai caduti. Le somme ricavate dalla vendita delle ghiande, eseguita nel 1923, non risultano versate nella cassa comunale; alcuni amministratori hanno tratto illecito vantaggio dall'esercizio delle loro cariche.

Contestati gli addebiti alla rappresentanza municipale essa non ha curato di fornire nel termine assegnatole dall'autorità di vigilanza le proprie deduzioni, dando anche con ciò la riprova come nessun affidamento possa farsi su di essa per ovviare ai gravi inconvenienti rilevati e per ricondurre la gestione della civica azienda nell'ambito della legalità.

Ciò stante, ad evitare le più gravi conseguenze che dalla ulteriore permanenza in carica degli attuali amministratori potrebbero derivare all'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Martone, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Guglielmo Callipari è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota del 7 giugno 1926, n. 102530, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, n. 129, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli Enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai Comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del giorno 3 giugno 1926, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1926, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, il 5 giugno corrente, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri Enti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-TURCO

Regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-turco costituito il 19 aprile 1926 in Costantinopoli in virtù degli articoli 92-96 del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923.

I. — *Organisation du Tribunal.*

1. Le Tribunal est composé d'un Président et de deux juges désignés conformément à l'article 92 du Traité de Lausanne.

Le Tribunal rend ses décisions à la majorité, guidé par la justice, l'équité et la bonne foi. Il détermine sa compétence suivant le Traité de Lausanne.

2. Le Tribunal a son siège à Constantinople à Tchemberli Tache (dans le bâtiment de l'ancien Ministère de l'Instruction Publique) où se trouvent également les bureaux du Secrétariat.

Conformément à l'article 95 du Traité de Lausanne, le Tribunal pourra tenir les audiences hors de son siège.

3. Le Tribunal tiendra, sauf pendant les périodes de vacances qui n'excéderont pas huit semaines par année, le nombre d'audiences nécessaires pour assurer la prompte expédition des affaires.

4. En cas d'empêchement du Président les décisions que ce règlement lui confie peuvent être prises par les juges d'un commun accord.

5. Le Tribunal organise le Secrétariat par un règlement spécial.

6. La Langue du Tribunal est le français.

Les actes émanant du Tribunal seront rédigés en langue française, mais le Tribunal en délivrera, sur demande, les traductions nécessaires.

Le Tribunal sera toujour disposé à admettre l'emploi de la langue turque ou italienne pour les plaidoiries.

Pour assurer, le cas échéant, la parfaite intellingence des affaires le Tribunal pourra prescrire les traductions nécessaires par interprète.

II. — *Représentations des parties.*

7. Les parties doivent se faire représenter par des mandataires, dûment autorisés, sauf si le Tribunal en décide autrement et sans préjudices du droits du Tribunal de prescrire, en tout état de cause, la comparation personnelle d'une partie.

8. Peuvent être choisis comme mandataires:

a) les avocats inscrits aux barreaux des pays des parties;

b) les agents des Gouvernements intéressés dans la mesure fixée par leur Gouvernement.

Pourront toutefois être exclues par le Tribunal les personnes qui auraient porté atteinte à la dignité du Tribunal.

9. Les agents des Gouvernements intéressés sont admis à représenter leurs Gouvernements ou leurs nationaux indigents ou défaillants. Ils peuvent intervenir en tout état de cause. Toutes communications faites aux parties doivent être faites également aux agents.

III. — *Actes de procedure.*

10. Toutes les notifications, communications et convocations seront opérées par les soins du Secrétariat. Elles auront lieu par la remise d'une copie de l'acte dont il s'agit. La remise est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Le refus de la lettre, en tant qu'il aura été confirmé par l'Agent respectif, sera considéré comme équivalent à la notification. La remise aux Agents peut être faite contre récépissé.

11. Toute notification, etc. peut avoir lieu soit à la partie personnellement soit à son mandataire soit à l'agent du pays dont la partie est ressortissante. Quant aux Gouvernements la notification sera toujours faite à leur agent.

12. Lorsqu'il résulte de la constatation d'un Agent que le domicile ou la résidence de la partie est inconnu, le Président requiert l'agent respectif de faire procéder à la notification conformément aux lois de l'Etat où elle doit être exécutée. Pour toute notification à faire en Turquie le recours à l'Agent du Gouvernement Turc est indispensable.

13. Le Secrétariat atteste sur l'acte la date de sa réception et en délivre un reçu à la partie.

14. Les actes de procédure seront accompagnés:

a) d'autant de copies qu'il y aura de parties adverses distinctes;

b) de cinq autres copies, destinées au Tribunal et aux agents.

L'obligation de fournir copie s'applique également aux pièces annexées, mais le président pourra dispenser de la copie des pièces volumineuses ou en autoriser la copie fragmentaire.

Les actes de procédure rédigés dans une langue autre que la française devront être accompagnés d'une traduction authentique.

15. Les pièces annexées aux actes de procédure devront, si alles ne sont pas rédigées en français, être accompagnées d'une traduction française authentique, à moins que les parties n'adoptent une traduction simple.

IV. — *Forme de la procedure ecrite.*

16. L'instance est introduite auprès du Tribunal par un mémoire adressé à son siège.

17. Les mémoires doivent être présentés au Tribunal dans les délais prévus par le Traité de Lausanne.

18. Les mémoires présentés après l'expiration des délais pourront être déclarés irrecevables à la demande de la partie adverse, de l'un des agents ou même d'office.

Demeure cependant réservé le pouvoir du Tribunal d'admettre les mémoires tardifs, si conformément à l'article 95, n. 3 du Traité de Lausanne il le juge équitable.

La partie qui entend se prévaloir de la tardivité du mémoire, doit soulever cette exception dans sa première pièce de procédure.

19. Le mémoire contiendra:

a) Les noms, profession, domicile, et nationalité des parties ainsi que la désignation du mandataire du demandeur;

b) L'exposé articulé des faits qui motivent le mémoire, accompagné de l'indication des moyens de preuve;

c) Un exposé de droit indiquant les articles du Traité de Lausanne sur lesquels le demandeur entend se fonder;

d) Les conclusions du demandeur;

e) Le bordereau des pièces annexées.

20. Jusqu'à la clôture des débats les conclusion peuvent être modifiées pourvu que la nature de l'affaire ne s'en trouve pas changée.

21. Après remise du mémoire au Secrétariat celui-ci aura à opérer la notification conformément aux articles 10-13.

22. Le contre-mémoire de défendeur doit être remis au Secrétariat dans le délai de 60 jours à dater de la notification du mémoire.

23. Le contre-mémoire contiendra:

a) La désignation exacte des parties, en appliquant par analogie les règles édictées dans l'article 19-*a;*

b) La détermination précise du défendeur sur chacun des faits articulés dans le mémoire;

c) L'exposé articulé des faits sur lesquels le défendeur prétend fonder ses conclusions;

d) Un exposé de droit;

e) Les conclusions du défendeur;

f) Le bordereau des pièces annexées.

24. Après le dépôt du contre-mémoire le Secrétariat en fait la notification au demandeur.

Dans le délai de 30 jours à dater de la notification du contre-mémoire le demandeur peut déposer au Secrétariat une réplique. Le défendeur jouira à son tour du même délai pour déposer une contre-réplique.

La réplique et la contre-réplique seront notifiés par les soins du Secrétariat.

25. Les écrits et pièces produits après l'expiration des délais ne seront pas reçus. Toutefois le Tribunal pourra les admettre si, en raison des circonstances spéciales, il le juge équitable.

26. Après le dépôt de la contre-réplique ou, en cas d'échéance, après l'expiration du délai prévu pour la production d'un écrit, la procédure écrite sera déclarée close. Ler parties en seront informées par le Secrétariat.

Le Tribunal pourra cependant, même après la clôture, demander aux parties des explications sur des points déterminés.

V. — *Diverses procedures.*

27. *Exceptions.* Toute exception opposée par le défendeur pour ne pas entrer en matière sur le fond du procès, doit être présentée soit dans le contre-mémoire en tête des conclusions du défendeur soit dans un mémoire spécial, présenté avant toute défense au fond et dans le délai, fixé pour le dépôt du contre-mémoire.

Le Tribunal statue sur le mérite de l'exception. Si elle est écartée la cause principale est reprise et un délai de 30 jours est assigné au défendeur pour déposer son contre-mémoire. Les agents des Gouvernements pourront à tout

moment soulever l'exception d'incompétence et le Tribunal pourra en statuer d'office en tout état de cause.

28. *Interventions.* Toute personne qui prétend faire valoir un intérêt légitime dans l'instance peut y intervenir, en présentant au Secrétariat une réquête.

Les dispositions de l'article 19 s'appliquent par anologie à la forme de cette réquête qui sera communiquée par le Secrétariat aux parties et aux agents.

Si dans le délai de 30 jours à dater de la communication, l'intervention ne recontre pas d'opposition, le Président fixe les délais qui lui paraissent nécessaires pour permettre aux parties de se déterminer sur les faits allégués par l'intervenant.

S'il y a opposition, le Tribunal statue sur l'admission de l'intervention, qui ne pourra retarder le jugement de la cause principale.

29. *Appel en cause.* Le défendeur qui estime avoir le droit d'appeler un tiers en cause pour soutenir le procès à sa place ou conjointement avec lui, doit faire avant toute réponse au fond dans le délai fixé pour le contre-mémoire.

L'appel en cause se fait par dépôt au Secrétariat d'une requête spéciale, conforme à l'article 19. Le Secrétariat notifiera la réquête au tiers appelé en cause, ainsi qu'au demandeur et aux agents.

30. *Demandes recoventionnelles.* Les demandes recoventionnelles ne sont pas admises. Toute demande du défendeur tendant à la condamnation du demandeur doit être formée en observant les règles édictées pour l'introduction d'une instance, et le défendeur sera considéré comme demandeur pour ce qui concerne les conclusions ainsi formulées.

31. *Jonction et Disjonction.* Le Tribunal a toujours le droit d'ordonner la jonction ou la disjonction des causes, soit d'office soit sur demande. Avant de statuer, le Président fixe aux parties un délai pour s'expliquer.

VI. — *Mesures conservatoires.*

32. A la requête d'une partie ou d'un Agent et même avant l'introduction de l'instance, le Tribunal peut ordonner sur des documents produits toute mesure conservatoire qui lui parait équitable et nécessaire pour garantir les droits des parties.

33. La partie contre laquelle des mesures conservatoires ont été requises peut être entendue, si le Tribunal le juge utile.

Le Tribunal peut exiger du requérant une caution pour garantir les dommages, pouvant résulter des mesures.

34. Si la mesure a été prise avant le procès, le Président fixera au requérant un bref délai pour introduire l'instance à peine de nullité de la mesure.

35. La décision du Tribunal détermine l'étendue des mesures et leurs conditions. Elle est notifiée aux parties et aux Agents et a la même force exécutoire qu'une sentence du Tribunal.

Le Tribunal peut requérir les Agents d'assurer l'exécution de cette décision même avant toute notification, celle-ci devant être faite dans les huit jours suivants.

36. Dans tous les cas où les mesures conservatoires seraient de nature à porter préjudice au droit d'un tiers, celui-ci aura la faculté d'y faire opposition en présentant une requête spéciale.

Les dispositions de la procédure ordinaire sont applicables à l'instruction et au jugement de cette requête. Celle-ci n'est pas suspensive.

VII. — *Procédure probatoire.*

37. Dès que la procédure écrite est terminée, le Tribunal statue sur les modes des preuves, auxquels il sera recouru après avoir entendu, s'il le juge utile, les parties et les Agents.

38. Une liste indiquant les noms, profession et domicile des témoins, que chaque partie voudra faire entendre, ainsi que les sommes nécessaires pour indemniser les témoins, seront déposées au Secrétariat dans le délai fixé par le Président.

Le Tribunal décide, si les témoins seront entendus par lui ou par voie de commission rogatoire.

A défaut du dépôt pour l'indemnisation le Tribunal peut refuser l'assignation des témoins.

39. Les témoins sont cités par l'intermédiaire des Agents conformément à la loi du territoire de leur domicile ou résidence, 15 jours au moins avant leur audition. Toutes les fois qu'il y a lieu d'opérer une citation en Turquie, le recours à l'Agent Turc est indispensable.

Les témoins défaillants seront passibles d'une amende de 1-100 livres turques, qui sera prononcée par le Tribunal et versée aux fonds publics turc.

40. Les témoins prêtent serment en jurant de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le Tribunal peut dispenser du serment, lorsque les circonstances lui paraissent l'exiger, et notamment si le témoin est proche parent d'une partie.

Les dépositions seront transcrites au procès-verbal.

41. Les commissions rogatoires sont adressées par l'intermédiaires des agents à l'autorité compétente du domicile des témoins. Dans ces cas les témoins seront entendus dans les formes de la loi locale.

42. Le Tribunal peut ordonner des expertises par une ou plusieurs personnes qu'il désignera.

Les dispositions de l'article 38 relatives au dépôt des frais sont applicables à l'expertise. L'expert prêtera serment de remplir en homme d'honneur et en toute conscience la mission qui lui a été confiée.

Le rapport l'expertise, rédigé en français ou accompagné d'une traduction, est déposé au Secrétariat, si possible en trois exemplaires. Le Tribunal peut à la demande d'une partie ou d'un agent ordonner un complément d'expertise ou une contre-expertise.

43. Le Tribunal peut prescrire une descente sur les lieux. Il pourra déléguer un de ses membres à faire la descente.

44. Le Tribunal peut exiger la comparution personnelle des parties et les interroger sous serment. Le serment litis décisoire pourra être admis au cas où la partie qui le défère serait dépourvue de toute autre preuve.

45. En tout état de cause le Tribunal peut ordonner la production de tous actes et documents qu'il juge nécessaires.

VIII. — *Plaidoirie.*

46. Si, après la clôture de la procédure écrite ou après la clôture de la procédure probatoire, les parties ou l'une des parties demandent à faire présenter des observations orales, ou si le Tribunal le juge utile, le Président fixe le jour et le lieu de l'audience de jugement.

47. L'audience est publique à moins que le Tribunal n'ordonne le huis clos.

Les débats sont dirigés par le Président, qui assure la police d'audience.

Le procès-verbal de l'audience est tenu en commun par les Secrétaires des deux Gouvernements intéressés ou par un Secrétaire agréé par les deux Gouvernements.

48. Après que les mandataires des parties ont déposé leurs conclusions, la parole leur est donnée. Ils ont le droit de répliquer.

Les agents ont le droit de prendre la parole après les mandataires des parties.

Après les plaidoiries il est donné lecture du procès-verbal.

IX. — *Sentences.*

49. La sentence sera prononcée par le Président le plus tôt possible et au plus tard deux mois après la clôture des débats.

Le prononcé aura lieu en audience publique.

50. Le Secrétariat notifie les sentences aux parties et aux agents en transmettant des expéditions déclarées conformes par le Président et les Secrétaires.

51. La sentence énonce:

a) Le jour où elle été rendue;

b) Les noms des membres du Tribunal et des agents;

c) La désignation exacte des parties et de leurs mandataires;

d) Le dispositif des conclusions des parties;

e) Les considérants de fait et de droit;

f) Le dispositif sur le fond et sur les dépens.

52. Le Tribunal décide par quelle partie les dépens seront supportés en évaluant en livres turques la somme à payer.

Chaque partie doit déposer avec ses dernières conclusions une note indiquant le montant de ses frais et débours avec les pièces justificatives.

53. Le Président rédige ou fait rédiger la sentence par l'un des membres du Tribunal ou par les soins du Secrétariat. La rédaction est soumise à l'approbation du Tribunal.

La sentence est signée par les trois membres ou exceptionnellement par le Président au nom d'un juge, ou par les deux juges au nom du Président.

54. Le Tribunal peut rectifier une sentence, dont le dispositif paraîtrait obscur ou incomplet, ou qui contient des erreurs d'écritures ou de calcul.

La demande de rectification doit être adressée au Tribunal dans le délai de 30 jours à dater de la notification de la sentence.

55. Aucune révision de la sentence ne sera admise, si ce n'est sur l'autorisation spéciale du Tribunal et exceptionnellement justifiée par la découverte d'un fait nouveau qui était inconnu du Tribunal et de la partie réquérante et qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence.

Aucune requête de révision ne peut être présentée plus de deux ans après la notification de la sentence. La procédure de révision est réglée par le Tribunal, la requête d'une révision ne suspendra pas l'exécution, sauf décision contraire du Tribunal.

X. — *Exécution.*

56. Le Tribunal requiert les agents des Gouvernements d'assurer l'exécution de ses sentences conformément à l'article 97 al. 3 du Traité de Lausanne.

XI. — *Suspension du procès, transaction acquiescement et désistement.*

57. Lorsqu'une partie perd la capacité d'agir civilement, ou que ses droits passent à autrui par mort, insolvabilité ou toute autre circonstance, un délai est accordé par le Président aux ayants droit pour déclarer s'ils veulent continuer le procès ou se désister.

58. Les transactions, acquiescements et désistements doivent être constatés par un acte spécial signé par les parties ou leurs mandataires en vertu d'une procuration spéciale.

Le Tribunal rend une ordonnance donnant acte de la transaction, de l'acquiescement ou du desistement et liquide les dépens autant qu'ils n'ont pas été réglés par la convention des parties.

L'ordonnance a force exécutoire, les dispositions des articles 50 et 56 relatives à la notification et à l'exécution sont applicables à cette ordonnance.

XII. — *Non-comparution.*

59. Le fait qu'une partie, dûment convoquées, ne présente ni défense écrite ni défense orale n'est pas un obstacle à ce qu'il soit procédé à la sentence.

L'agent du Gouvernement intéressé peut intervenir, soit pour prendre la place de son ressortissant, soit pour demander la remise de l'affaire à una date ultérieure où elle sera définitivement jugée.

XIII. — *Dispositions finales.*

60. Le Tribunal peut déroger aux régles fixées par le présent réglement dans tous les cas où l'application rigoureuse entraînerait un résultat contraire à l'équité. Il se réserve le pouvoir de modifier les régles en tenant compte des enseignements de l'expérience.

61. Le demander ainsi que l'intervenant sont tenus de consigner, conjointement avec l'introduction de leur action, une provision au comptant pour assurer les frais et débours de la procédure.

Le montant de la provision est de 25 à 250 livres turques, suivant la décision du Président.

La consignation sera faite, soit au Secrétariat soit à la Banque désignée par le Président, au compte du Tribunal.

62. Le Tribunal requiert les agents de notifier ce réglement de procédure aux Gouvernements intéressés en les priant d'en faire dans les journaux officiels la publication qu'il comporte.

63. Le présent réglement entrera en vigueur à partir du jour de la constitution du Tribunal, dont la date sera ultérieurement portée à la connaissance du public par un avis inséré dans les journaux.

. . . ., Président.
. . . ., Membre Italien.
. . . ., Membre Turc.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 123

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	81 77	Belgio	83 50
Londra	128 994	Olanda	10 75
Svizzera	512 55	Pesos oro (argentino)	24 35
Spagna	402 50	Pesos carta (argent.)	10 73
Berlino	6 30	New-York	26 53
Vienna (Shilling)	3 76	Belgrado	47 —
Praga	79 —	Budapest	0 0374
Romania	10 66	Russia	134 225
Dollaro canadese	26 56	Norvegia	5 875
Albania	5 13	Oro	511 90

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 575
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 20
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 30

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	242439	Bove Gemma di Antonio, moglie di Gremina Guglielmo di Alfonso, dom. a Somma Vesuviana (Napoli), vincolata . . . . L.	1,500 —
3.50 %	384542	Reutlinger Ernesta di Maurizio, moglie di Rossi Carlo di Raffaele, dom. a Roma, vincolata . . . . »	668.50
Cons. 5 %	276205	Giraudi Giuseppina di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Quargnento (Alessandria) . . . . . »	240 —
3.50 %	97287	Chiesa parrocchiale di S. Giorgio di Chieri (Torino) . . . »	210 —
Cons. 5 %	46626	Picchio Angela fu Vittorio, moglie di Guarrona Giovanni, dom. a Castelletto Scazzoso (Alessandria) . . . . »	195 —
3.50 % (1902)	4803 Assegno provvisorio	per la proprietà: Asilo Infantile Giuseppe Ascoli in Massa, amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	2.33
		per l'usufrutto: Corsiani Emilia.	
Cons. 5 %	324411 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: De Bellis Francesco fu Giuseppe . . . . »	400 —
		per la proprietà: De Bellis Giuseppe, Anna moglie di Francesco Aprile, Rosalia e Grazia, nubili, di Francesco, dom. a Taranto (Lecce) quali eredi indivisi della loro madre.	
»	138634	Giordano Vera-Luce di Candido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Remo (Porto Maurizio) . . . . . »	195 —
3.50 %	619260	Ferraro Sabatino fu Luigi, dom. ad Ausonia (Caserta), vincolata. »	33.50
»	403708	Ferracci sac. Alderigo di Domenico, dom. in S. Pietro a Lecore in comune di Signa (Firenze), vincolata . . . . »	56 —
»	404428	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	28 —
»	103965	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Colognola in Colli (Verona) . . . . »	7 —
»	138917	Fabbriceria della Chiesta di S. Zeno in Colognola in Colli (Verona) . . . . »	14 —
Cons. 5 %	395588	Iorio Elisa fu Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre Di Nisco Eleonora di Pasquale, ved. Iorio dom. a Napoli . »	1,500 —
»	152091	Serra Eugenio, Cornelia, Anna-Maria di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Alberto Serra e Virginia Maglione, dom. in Milano . . . . »	255 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	205128	Torelli Vincenzina fu Carlo-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Costantini Maria-Antonia di Giovanni, ved. di Torelli Carlo-Luigi, dom. in Apricena (Foggia) . . . . L.	1,250 —
»	340844	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta in Reggiolo (Reggio Emilia) . . . . »	680 —
3.50 %	753049	Parrocchia e beneficio di S. Pietro Apostolo in Montelanico (Roma) . . . . »	10.50
»	757096	Beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Montelanico (Roma) . . . . »	10.50
»	534883	Parrocchia e beneficio di S. Pietro Apostolo in Montelanico (Roma) . . . . »	3.50
»	203328	Beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Montelanico (Roma) . . . . »	3.50
»	554265	Parrocchia e beneficio di S. Pietro Apostolo in Montelanico (Roma) . . . . »	3.50
Cons. 5 %	224961	Colella Ermenegilda fu Orazio, moglie di Muzi Vincenzo di Ludovico, dom. in Aquila, vincolata . . . . »	550 —
»	224962	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . »	300 —
»	137231	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	2,400 —
»	362752	Barbagelata Caterina fu Antonio, ved. di Barnucca Silvio interdetta sotto la tutela di Barbagelata Giovanni Battista fu Antonio, dom. a Genova . . . . »	885 —
»	248660 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Lauriano Rosalia intesa Rosetta fu Nicolò, moglie di Ventura Ludovico . . . . »	275 —
		per la proprietà: Ventura Olga di Ludovico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	
»	248661 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . »	275 —
		per la proprietà: Ventura Bianca di Ludovico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	
3.50 %	182738	Papusogli Giampaolo fu Aristide, dom. in Alessandria . . . »	374.50
Cons. 5 %	20588	Guardincerri Emilia fu Antonio, moglie di Giuseppe Musa fu Santo, dom. a New York . . . . »	225 —
»	44803	Viano Angela fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio . . »	25 —
»	44804	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
»	85655	Viani Angela fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio . . »	15 —
3.50 %	431589	Viano Angela fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio . . »	7 —
Cons. 5 %	89924	Prole nata e nascitura di Acuto Pietro fu Giovanni Battista, dom. a Torino . . . . »	225 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni delle Venezie, rilasciato dalla Sezione di Regia Tesoreria di Trieste.	2857	Pettenel Luigi fu Giacomo . . . . Capitale L.	500 —
3.50 %	794084 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Arnoletti Carola fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Bergandi Giuseppina, ved. di Arnoletti Carlo, dom. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Bergandi Giuseppina fu Carlo.	70 —
P. N. 5 %	14159 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cella Giovanni Luigi di Giorgio Giovanni, dom. a Bertigaro frazione del comune di Borzonasca (Genova) . . » per l'usufrutto Cella Giorgio Giovanni fu Agostino, dom. come sopra.	600 —
»	14160 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cella Luigi di Giorgio Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. come sopra . . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	750 —
3.50 %	400703	Lombardo Maria-Giuseppina detta Giuseppina fu Giovanni, moglie di Cerri Francesco, dom. in Genova, vincolata . . . . »	350 —
»	809776	Rossi Anna fu Giovan Camillo, nubile, dom. a Napoli . . . »	350 —
»	176414	Fabbriceria Parrocchiale di Castion Veronese (Verona) . . . »	224 —
Cons. 5 %	157252	Volpe Chiara fu Antonio, moglie di Perfetti Antimo fu Paolo, dom. a Bitonto (Bari) . . . . »	250 —
»	379805 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: De Stefani Anna, Maria, Giovanna e Giuseppina di Giuseppe, minori sotto la patria potestà, dom. a Palermo. » per l'usufrutto: Palermo Brigida fu Vito Saverio, moglie di De Stefani Giuseppe.	10 —
Certificato provvisorio pel ritiro di obbligazioni definitive rilasciato dalla Regia Tesoreria di Belluno, il 5 ottobre 1923.	1935	Adami Giovanni fu Andrea . . . . Capitale »	1,500 —
3.50 %	219505	Maggi Carolina fu Siro, moglie di Cappellaro dott. Giorgio, dom. a Borgosesia (Novara) . . . . »	301 —
»	255368	Mangiagalli Lucia fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Malagutti Argenide fu Iside, ved. Mangiagalli, dom. a Vigevano (Pavia) . . . . »	305 —
»	22883	Opera Pia SS. Trinità ed Annunziata in Castiglione Cosentino (Cosenza) . . . . »	297.50

Roma, 31 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	328339	290.50	Astengo *Camilla* di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Savona (Genova), vincolata.	Astengo *Maria-Camilla* di Stefano, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	404292	350 —	Orefice *Ioele* di Francesco, nubile dom. a Casoria (Napoli).	Orefice *Iole* di Francesco, nubile, dom. a Casoria (Napoli).
3.50 %	681224	175 —	Arnodo Margherita fu Domenico, ved. di Arnodo *Abramo*, dom. a Brosso (Torino).	Arnodo Margherita fu Domenico, ved. di Arnodo *Giovanni-Abramo*, dom. a Brosso (Torino).
»	452084	98 —	Pasqualetti Ida di Matteo, *nubile*, dom. a Torino.	Pasqualetti Ida di Matteo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Torino.
Cons. 5 %	396410	100 —	Antoriello *Enrico* fu *Michele* minore sotto la patria potestà della madre Martucci Marta, ved. Antoriello, dom. in Napoli.	Antoriello *Errica* fu *Michelangelo*, minore ecc., come contro.
»	150775	50 —	Moccia Maria-Giuseppa fu Enrico, moglie di *De Pardo Vincenzo*, dom. a Sannicandro Garganico (Foggia), vincolata.	Moccia Maria-Giuseppa fu Enrico, moglie di *Di Pardo Nazario-Vincenzo*, dom. come contro, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	1250	Capit. 22,500 —	*Lombarda* Maria fu Vincenzo, moglie di Marzello Vincenzo.	*Labombarda* Maria fu Vincenzo, moglie ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	638	» 7,500 —	Corsini *Lea* fu Pellegrino, minore sotto la patria potestà della madre Vandelli Beatrice, ved. Corsini.	Corsini *Elia-Maria* fu Pellegrino, minore ecc., come contro.
3.50 % » »	60996 104658 24442	7 — 70 — 21 —	Cardona-Notarbartolo *Costanza* fu Guglielmo, nubile, dom. a Palermo.	Cardona-Notarbartolo *Maria-Costanza* fu Guglielmo, nubile, dom. a Palermo.
» » »	60629 60631 59538	14 — 24.50 24.50	Cardona-Notarbartolo *Costanza* di Guglielmo, nubile, dom. a Palermo.	Cardona-Notarbartolo *Maria-Costanza* di Guglielmo, nubile, dom. a Palermo.
»	603260	1.099 —	Papasogli *Giannina* fu Leonardo, nubile, minore sotto la patria potestà della madre Alberta Chiellini fu Enrico, ved. di Papasogli Leonardo, dom. a Livorno.	Papasogli *Maria-Giannina-Elvira-Giorgina* fu Leonardo ecc., come contro.
Cons. 5 %	127069	150 —	Spagnolo Elisa di Michele, nubile, dom. a Latiano (Lecce).	Spagnolo Elisa di Michele, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Latiano (Lecce).
3.50 %	649566	42 —	*Giacobino* Paolo di Celso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	*Giacobini* Paolo di Celso, minore ecc., come contro.
»	659108	70 —	Grossi *Mario* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Tacchi Giorgio fu Pietro, dom. a Trasquera (Novara).	Grossi *Giovanni* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	10639	125 —	Tezzon Pietro fu Paolo, dom. in Papozze (Rovigo).	Tezzon Pietro fu Paolo, *minore sotto la tutela di Casazza Angelo*, dom. come contro.
Cons. 5 %	81028	50 —	Santillo *Clementina* di Luigi, moglie di Mercorella Antonio di Giovanni, dom. a San Giorgio La Molara (Benevento).	Santillo *Maria-Clementina* di Luigi, moglie ecc., come contro.
3.50 %	812584	350 —	Lichtenberger *Emilia-Maria* di Gustavo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Lichtenberger *Elena-Maria* di Gustavo, minode ecc., come contro.
3.50 % Categ. A	37327	52.50	Altare *Teresa* fu Lorenzo, minore sotto la tutela di Altare Giovanni, dom. a Dogliani (Cuneo).	Altare *Rosa-Teresa* fu Lorenzo, minore ecc., come contro.
3.50 %	288321	98 —	Allasia Margherita moglie di Monti Anselmo, dom. a Firenze, *Maria* moglie di Ricci Andrea dom. a Ferrara; Giuseppe, dom. a Ferrara; Carolina, Carlo e Giuseppa dom. a Ferrara; tutti del fu Michele, gli ulitimi tre minori sotto la patria potestà della madre Craveri Rosa fu Carlo, tutti eredi indivisi di Craveri Pacifico; con usufrutto a Craveri Rosa fu Carlo, ved. Allasia.	Allasia Margherita, moglie di Monti Anselmo, dom. a Firenze, *Anna-Maria* moglie di Ricci Andrea ecc., come contro.
»	316082	308 —	Allasia Margherita, moglie di Monti Anselmo, *Maria* moglie di Ricci Andrea, Giuseppe, Carolina, nubile, Carlo maggiorenne e Giuseppa, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre Craveri Rosa fu Carlo, ved. di Allasia Michele, fratelli e sorelle fu Michele, tutti eredi indivisi di Craveri Pacifico, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Allasia Margherita, moglie di Monti Anselmo, *Anna-Maria*, moglie di Ricci Andrea, ecc., come contro.
»	763106 763555 758111 752193 744507 729956 776510	203 — 185.50 157.50 157.50 157.50 140 — 17.50	Marchesi Fortunatina di Elvira, nubile, dom. in Ferrazzano (Campobasso); con usufrutto a Marchesi Elvira, moglie di *Ricci Pacifico*.	Marchesi Fortunatina di Elvira, nubile, dom. in Ferrazzano (Campobasso); con usufrutto a Marchesi Elvira, moglie di *Gravina Pacifico-Antonio*.
Cons. 5 %	355220	560 —	Sarasso *Esterico-Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Bassanino Seconda, ved. di Sarasso Giovanni, dom. a Torino.	Sarasso *Giovanni-Esterino* fu Giovanni, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 maggio 1926.

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di febbraio 1924.

1. Dichiarazione del 16 settembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 185, n. 100, reg. att., n. 19573, reg. gen. per contraddistinguere filati cucirini e cotone ritorto.
Trasferito: da Salomon J. Cohen a Lammari (Lucca) a Salomon Juda Cohen a Costiantinopoli.
(Atto di cessione fatto a Lucca il 10 maggio 1921, registrato il 12 maggio 1921 all'ufficio demaniale di Lucca n. 1461, vol. 166 atti privati).

2. Dichiarazione del 16 settembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 185, n. 99, reg. att., n. 19572, reg. gen. per contraddistinguere filati cucirini e cotone ritorto.
Trasferito: da Salomon J. Cohen a Lammari (Lucca) a Salomon Juda Cohen a Costantinopoli.
(Atto di cessione fatto a Lucca il 10 maggio 1921, registrato il 12 maggio 1921 all'ufficio demaniale di Lucca n. 1461, vol. 166 atti privati).

3. Dichiarazione del 16 settembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 139, n. 69, reg. att., n. 14966, reg. gen. per contraddistinguere panni e tessuti di lana, ritorti di lana e di crine, articoli di vestiario, mantelli, coperte, cappelli di paglia, stivali e scarpe.
Trasferito: dalla The Ferin Trading as Burberrys a Londra alla Burberrys Limited a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 24 maggio 1921, registrato il 13 settembre 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 2913, vol. 318 atti privati).

4. Dichiarazione del 22 settembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 179, n. 79, reg. att., n. 18980 reg. gen. per contraddistinguere macchine per lavare, stirare, pulire ecc.
Trasferito: da Brokao Eden M. F. G. Co. ad Alton Illinois (S. U. d'America) alla Gillespie Eden Corporation a New York.
(Atto di cessione fatto a Chicago il 9 novembre 1920, registrato il 4 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Milano n. 294, vol. 2776 atti privati).

5. Dichiarazione del 29 settembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 200, n. 65, reg. att., n. 20592, reg. gen. per contraddistinguere liquore aperitivo.
Trasferito: da Cavaglià Giorgio e Valdengo Luigi a Torino a Valdengo Luigi a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 5 settembre 1921, registrato il 6 settembre 1921 all'ufficio demaniale di Chiasso n. 84, vol. 46 atti privati).

6. Dichiarazione dell'8 ottobre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 104, n. 93, reg. att., n. 11052, reg. gen. per contraddistinguere biciclette e velocipedi.
Trasferito: dalla Ditta Vittorio Rossi e C. a Milano alla Ditta Bozzi Emilio e C. a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 7 ottobre 1921, registrato l'8 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Milano n. 583, vol. 2796, atti privati).

7. Dichiarazione del 26 ottobre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 166, n. 50, reg. att., n. 17958, reg. gen per contraddistinguere crema per calzature.
Trasferito: da Alifredi Maria a Torino a Candera e Fornelli a Cambiano (Torino).
(Atto di cessione fatto a Torino il 4 ottobre 1921, registrato il 5 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Torino n. 4332, vol. 452 atti privati).

8. Dichiarazione dell'8 novembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 166, n. 85, reg. att., n. 17851, reg. gen. per contraddistinguere fermagli automatici ed allacciature per vestiti femminili.
Trasferito: dalla Federal Snap Fastener Corporation a New York alla S. Walder et C., Inc. a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 27 maggio 1921, registrato il 29 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 5587, vol. 319 atti privati).

9. Dichiarazione dell'8 novembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 166, n. 84, reg. att., n. 17850 reg. gen. per contraddistinguere: fermagli automatici ed allacciature per vestiti femminili.
Trasferito: dalla Federal Snap Fastener Corporation a New York alla S. Valder et C., Inc. a New York.
(Atto di cessione fatto a New York il 27 maggio 1921, registrato il 29 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 5588, vol. 319 atti privati).

10. Dichiarazione dell'8 novembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 168, n. 68 reg. att., n. 17991 reg. gen. per contraddistinguere trattrici, loro parti ed accessori.
Trascritto: dalla Walles Tractor Company a Racine (S. U. di America) alla J. I. Case Plow Works Company a Racine (S. U. di America).
(Atto di cessione fatto a Racine, Wisconsin il 29 agosto 1921, registrato il 2 novembre 1921 all'ufficio demaniale di Torino n. 5609, vol. 452 atti privati).

11. Dichiarazione del 10 novembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 146, n. 50 reg. att. n. 15786 reg. gen. per contraddistinguere accessori per aviazione e locomozione.
Trasferito: dalla Ditta Rag. A. G. Rossi e C. a Torino a Triaca Carlo Alberto a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 20 luglio 1921, registrato il 27 luglio 1921 all'ufficio demaniale di Torino n. 1149, vol. 451 atti privati.

12. Dichiarazione del 28 novembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 112, n. 7 reg. att., n. 11921 reg. gen. per contraddistinguere macchine per latterie.
Trasferito: da La Aktiebologet Mijölkningsmaskinen Manus a Nowköping (Svezia) a La Aktiebolaget Manus a Nowköping (Svezia).
(Atto di cessione fatto a Nowköping il 12 ottobre 1921, registrato il 22 novembre 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 6930, vol. 319 atti privati).

13. Dichiarazione dell'8 dicembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 29, n. 92 reg. att., n. 3061 reg. gen. per contraddistinguere disinfettanti a base di olio di catrame.
Trasferito: da Schülke e Mayr (Ditta) ad Amburgo (Germania) ad A. G. Schülke & Mayr ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 29 settembre 1921, registrato il 1° dicembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano n. 10569, vol. 2839 atti privati).

14. Dichiarazione dell'8 dicembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 19, n. 77 reg. att., n. 1995 reg. gen. per contraddistinguere preparati chimici, farmaceutici e colori.
Trasferito: da Schülke e Mayr (Ditta) ad Amburgo (Germania) ad A. G. Schülke & Mayr ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 29 settembre 1921, registrato il 1° dicembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano n. 10569, vol. 2839 atti privati).

15. Dichiarazione dell'8 dicembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 47, n. 17 reg. att., n. 4881 reg. gen. per contraddistinguere estratti di carne e prodotti analoghi.
Trasferito: da Schülke & Mayr (Ditta) a Amburgo (Germania) ad A. G. Schülke & Mayr ad Amburgo (Germania).
(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 29 settembre 1921, registrato il 1° dicembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano n. 10569, vol. 2839 atti privati).

16. Dichiarazione del 9 dicembre 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 129, n. 76 reg. att., n. 13699 reg. gen. per contraddistinguere Anesone Triduo.
Trasferito: dalla Ditta F.lli Mancabelli fu Giuseppe a Brescia alla Cedral Tassoni a Salò (Brescia).
(Atto di cessione fatto a Brescia il 29 ottobre 1921, registrato il 9 novembre 1921 all'ufficio demaniale di Brescia al n. 121, del vol atti privati).

17. Dichiarazione del 4 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol 177, n. 76 reg. att., n. 18972 reg. gen. per contraddistinguere: matite, portamatite, salvapunte ecc.
Trasferito: dalla American Lead Pencil C. a Londra alla Alpco Pencils Lmtd. Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 giugno 1921, registrato il 2 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9636, vol. 319 atti privati).

18. Dichiarazione del 4 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 151, n. 14 reg. att., n. 16133 reg. gen. per contradistinguere lapis, porta-lapis ecc.
Trasferito: dalla American Lead Pencil C. a Londra e New York alla Alpco Pencils Lmtd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 giugno 1921, registrato il 2 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9636, vol. 319 atti privati).

19. Dichiarazione del 16 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 164, n. 36 reg. att., n. 17663 reg. gen. per contraddistinguere composto solubile nell'acqua per cavare il grasso e l'unto, come detergente.
Trasferito: dalla Stockport United Chemical Co. a Stockport (Gran Bretagna) alla Stockport United Chemical Co. Lmt. a Stockport (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Manchester il 5 ottobre 1921, registrato il 14 dicembre 1921 all'ufficio demaniale di Roma n. 8771, vol. 319 atti privati).

20. Dichiarazione del 17 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 80, n. 36 reg. att., n. 8570 reg. gen. per contraddistinguere specialità farmaceutica.
Trasferito: da Tione Stefano di Luigi a Torino a Provera Pietro Armando a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 gennaio 1922, registrato l'11 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Lanzo Torinese n. 619, atti privati).

21. Dichiarazione del 17 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica e commercio, vol. 176, n. 8 reg. att., n. 18797 reg. gen. per contraddistinguere tonno all'olio.
Trasferito: dalle Tonnare Riunite (Ditta) a Milazzo (Sicilia) a Del Bone & figli (Ditta) a Milazzo.
(Atto di cessione fatto a Milazzo il 5 gennaio 1922, registrato il 10 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Milazzo, n. 342, vol. 2743 atti privati).

22. Dichiarazione del 23 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 174, n. 36 reg. att., n. 18597 reg. gen. per contraddistinguere un apparecchio spruzzatore di colori ecc.
Trasferito: da Bernardi Tebaldo a Milano a Bonelli Alberto a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 10 gennaio 1922, registrato il 16 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 1319, vol. 2841 atti privati).

23. Dichiarazione del 23 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 174, n. 35 reg. att., n. 18596 reg. gen. per contraddistinguere un apparecchio spruzzatore di colori ecc.
Trasferito: da Bernardi Tebaldo a Milano a Bonelli Alberto a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 10 gennaio 1922, registrato il 16 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 1319, vol. 2841 atti privati).

24. Dichiarazione del 27 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 148, n. 25 reg. att., n. 15916 reg. gen. per contraddistinguere alimenti e medicinali.
Trasferito: dalla Casein Lmt. a Londra alla Ditta Genatosan Lmt. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 1° dicembre 1921, registrato il 25 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10092, vol. 319 atti privati).

25. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 130 *bis*, n. 21 reg. att., n. 13926 reg. gen. per contraddistinguere tacco di calzatura.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

26. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 128, n. 60 reg att., n. 13571 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

27. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 37 reg. att., n. 13560 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

28. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 36 reg. att., n. 13559 reg. gen. per contraddistinguere tacco
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

29. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 35 reg. att., n. 13558 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

30. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 34 reg. att., n. 13557 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

31. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. n. 125, n. 33 reg. att., n. 13556 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

32. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 30 reg. att., n. 13554 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

33. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 29 reg. att., n. 13553 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

34. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 28. reg. att., n. 13552 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

35. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 27 reg. att., n. 13551 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

36. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 112, n. 11 reg. att., n. 11395 reg. gen. per contraddistinguere tacchi di gomma.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

37. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 26 reg. att., n. 13550 reg. gen. per contraddistinguere speciale tacco di calzatura.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

38. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 103, n. 80 reg. att., n. 11190 reg. gen. per contraddistinguere impermeabili e loden.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

39. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 103, n. 46 reg. att., n. 11076 reg. gen. per contraddistinguere tacchi di gomma.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

40. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 98, n. 39 reg. att., n. 10553 reg. gen. per contraddistinguere tacchi di gomma.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

41. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 97, n. 73 reg. att., n. 10402 reg. gen. per contraddistinguere tacchi di gomma.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

42. Dichiarazione del 9 fabbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 97, n. 76 reg. att., n. 10405 reg. gen. per contraddistinguere tacchi di gomma.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

43. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 97, n. 74 reg. att., n. 10403 reg. gen. per contraddistinguere tacchi di gomma.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

44. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 125, n. 32 reg. att., n. 13555 reg. gen. per contraddistinguere tacco.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

45. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 130-bis, n. 22 reg. att., n. 13927 reg. gen. per contraddistinguere tacco di calzature.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

46. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 137, n. 31 reg. att., n. 14680 reg. gen. per contraddistinguere tacchi di gomma e cuoio.
Trasferito: dalle Manifatture Martiny a Torino alla Società An. Walter Martiny, Industrie della gomma a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 10 novembre 1920, registrato il 22 novembre 1920 all'ufficio demaniale di Chieri n. 157, vol. 40 atti privati).

47. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 114, n. 10 reg. att., n. 12244 reg. gen. per contraddistinguere sostanze chimiche per medicinali.
Trasferito: dalla Warrick Frederic Walmsley a Londra alla The Iron Jelloyd Company Lmd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 12 gennaio 1922, registrato il 6 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 1544, vol. 219, atti privati).

48. Dichiarazione del 23 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica, Vol. 154, n. 9 reg. att., n. 16497 reg. gen per contraddistinguere latte condensato, concentrato, evaporato, disseccato, sterilizzato, pasteurizzato o conservato, panna e formaggio.
Trasferito dalla Bacchus Marsh Concentrated Milk Company Lmt. a Melbourne e Londra alla Austrialian Dairies Lmt. a Melbourne (Australia).
(Atto di cessione fatto a Melbourne il 25 giugno 1920, registrato il 13 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9364, vol. 324, atti privati).

49. Dichiarazione del 9 marzo 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 151, n. 40 reg. att., n. 16313 reg. gen. per contraddistinguere sostanze chimiche.
Trasferito: da Asquith William George a Londra alla Genosan Lmd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 20 settembre 1921, registrato il 6 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13207 vol. 320, atti privati).

50. Dichiarazione del 20 marzo 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 175, n. 18 reg. att., n. 18681 reg. gen. per contraddistinguere pennine, portapenne, fermacarte, ecc.
Trasferito: dalla Soc. William Mitchell (Pens) Limited a Birmingham (Gran Bretagna) alla British Pens Lmd. a Birmingham (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Londra il 4 marzo 1921, registrato il 7 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13760, vol. 320, atti privati).

51. Dichiarazione del 20 marzo 1922;
Marchio di fabbrica, vol. 131, n. 17, reg. att., n. 1 4143 reg. gen. per contraddistinguere carta, oggetti di cancelleria e di legatoria.
Trasferito: dalla Soc. William Mitchell (Pens) Limited a Birmingham (Gran Bretagna) alla British Pens Lmd. a Birmingham (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Londra il 4 marzo 1921, registrato il 7 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13760, vol. 320, atti privati).

52. Dichiarazione del 20 marzo 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 24, n. 48 reg. att., n. 2486 reg. gen. per contraddistinguere penne d'acciaio e metalliche.
Trasferito: dalla Soc. William Mitchell (Pens) Limited a Birmingham (Gran Bretagna) alla British Pens Lmd. a Birmingham (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Londra il 4 marzo 1921, registrato il 7 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13760, vol. 320, atti privati).

53. Dichiarazione del 20 marzo 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 19, n. 54 reg. att., n. 1937 reg. gen. per contraddistinguere penne metalliche e portapenne.
Trasferito: dalla Soc. William Mitchell (Pens) Limited a Birmingham (Gran Bretagna) alla British Pens Lmd. a Birmingham (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Londra il 4 marzo 1921, registrato il 7 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13760, vol. 320, atti privati).

---

54. Dichiarazione del 20 marzo 1922:
Morchio di fabbrica, vol. 19, n. 48 reg. att., n. 1936 reg. gen. per contraddistinguere penne metalliche.
Marchio di fabbrica, vol. 19, n. 48 reg. att., n. 1936 reg. gen. per contraddistinguere penne metalliche.
Trasferito: dalla Soc. William Mitchell (Pens) Limited a Birmingham (Gran Bretagna) alla British Pens Lmd. a Birmingham (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Londra il 4 marzo 1921, registrato il 7 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13760, vol. 320, atti privati).

---

55. Dichiarazione del 28 aprile 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 159, n. 91 reg. att., n. 17215 reg. gen. per contraddistinguere sostanze usate come alimento o come ingredienti di alimento.
Trasferito: dalla Overseas Merchants Association Lmd, a Liverpool (Gran Bretagna) alla Angus Watson & C., Lmd a Newcastle on Tyne (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Liverpool il 16 novembre 1921, registrato il 1° febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 14639, vol. 2852, atti privati).

---

56. Dichiarazione del 3 maggio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 169, n. 1 reg. att., n. 17696 reg. gen, per contraddistinguere prodotti medicinali.
Tasferito: da Tioli Rodolfo a Roma alla Società Italiana Istituti Medici a Roma.
(Atto di cessione fatto a Roma il 2 marzo 1922, registrato il 7 marzo 1922 all'ufficio demaniale di Roma n. 3240, vol. 320, atti privati).

---

57. Dichiarazione del 5 maggio 1922:
Marchio di fabbrica e commercio, vol. 102, n. 59 reg. att. numero 10963 reg. gen. per contraddistinguere lampadine el. a filo metallico.
Trasferito: dalla Siemens & Kalske Aktiengesellshft a Berlino (Germania) alla Osram G. m. b. H. Kommanditgesellhaft a Berlino (Germania).
(Atto di cessione fatto a Berlino il 29 dicembre 1921, registrato il 28 aprile 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 12926, vol. 456, atti privati).

---

58. Dichiarazione del 12 maggio 1922:
Marchio di fabbrica vol. 94, n. 21 reg. att., n. 9713 reg. gen. per contraddistinguere olio di granoturco raffinato per uso alimentare.
Trasferito: da La Wesson Compay a Jersey City, New Jersey (S. U. d'America) alla The Southern Cotton Oil Company a Jersey (S. U. d'America).
(Atto di cessione fatto a New York il 18 gennaio 1922, registrato il 9 maggio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 16976, vol. 320, atti privati).

---

59. Dichiarazione del 16 maggio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 74, n. 45 reg. att., n. 7909 reg. gen. per contraddistinguere liquori.
Trasferito da Pin Stefano a Fenestrelle (Torino) a Pin Stefano di Stefano ad Abbadia Alpina (Torino).
(Successione testamentaria come da testamento olografo, ricevuto dal notaio Giovanni Martin a Fenestrelle il 23 giugno 1908, registrato il 27 giugno 1908 all'ufficio demaniale di Pinerolo n. 1151, atti privati).

---

60. Dichiarazione del 24 maggio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 37, n. 51 reg. att., n. 3601 reg. gen. per contraddistinguere vernici e colori.
Trasferito: dalla Ditta Edoardo Piatti a Milano alla Ditta Ing. Emilio Clerici e C., già Ing. Edoardo Piatti a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 29 novembre 1906, registrato l'11 dicembre 1906 all'ufficio demaniale di Milano, n. 3372, vol. 309, atti privati).

---

61. Dichiarazione del 24 maggio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 37, n. 51 reg. att., n. 3601 reg. gen. per contraddistinguere vernici e colori.
Trasferito: dalla Ditta Clerici ing. Emilio e C., già ing. Piatti Edoardo a Milano alla Soc. An. Industria Vernici Italiane a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 12 novembre 1919, registrato il 17 novembre 1919 all'ufficio demaniale di Milano n. 4776, vol. 447, atti privati).

---

62. Dichiarazione del 1° giugno 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 140, n. 38 reg. att., n. 15061 reg. gen. per contraddistinguere lampade ad incandescenza.
Trasferito: dalla Siemens & Halske Act. Gesell. a Berlino alla Osram S. A. a Milano.
(Atto di cessione fatto a Berlino il 15 novembre 1921, registrato il 17 maggio 1922 all'ufficio demaniale di Milano n. 13799, vol. 490, foglio 55, atti pubblici).

---

63. Dichiarazione del 3 giugno 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 130-*bis*, n. 96 reg. att., n. 17406 reg. gen. per contraddistinguere birra
Trasferito: da Metzger Carlo (Società anonima) a Torino alla Birra Metzger Torino di Carlo Dorna e C.ia (Soc. in acc. semplice) a Torino.
(Deliberazione dell'Assemblea in data 26 marzo 1921, come da verbale a rogito del notaio Teppati a Torino, registrato il 5 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6044, atti pubblici).

---

64. Dichiarazione del 3 giugno 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 130-*bis*, n. 96 reg. att., n. 13951 reg. gen. per contraddistinguere birra.
Trasferito: da Metzger Carlo (Società anonima) a Torino alla Birra Metzger Torino di Carlo Dorna e C.ia (Soc. in acc. semplice) a Torino.
(Deliberazione dell'Assemblea in data 26 marzo 1921, come da verbale a rogito del notaio Teppati a Torino, registrato il 5 aprile 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6044, atti pubblici).

---

65. Dichiarazione del 12 luglio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 74, n. 45 reg. att., n. 7909 reg. gen. per contraddistinguere liquori.
Trasferito: da Pin Stefano fu Stefano ad Abbadia Alpina (Torino) a Pin Stefano & C. ad Abbadia Alpina (Torino).
(Atto di cessione fatto a Pinerolo il 4 giugno 1922, registrato il 6 giugno 1922 all'ufficio demaniale di Pinerolo, n. 1313, vol. 76, atti privati).

---

66. Dichiarazione del 19 luglio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 93, n. 5 reg. att., n. 9896 reg. gen. per contraddistinguere sapone per bucato.
Trasferito: dalla Ditta Giacomo Bottaro fu Luigi e C. a Genova alla Soc. An. Unione Industriale Saponi ed affini a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 5 luglio 1922, registrato il 14 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Genova, n. 406, vol. 590, atti privati).

---

67. Dichiarazione del 20 luglio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 135, n. 62 reg. att., n. 14352, reg. gen. per contraddistinguere tè.
Trasferito: dalla Walkers Ltd. a Jersey (Isola de la Manche) alla Overseas Trading Corporation Ltd. a Jersey (Isola de la Manche).
(Atto di cessione fatto a Jersey il 23 giugno 1922, registrato il 18 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 958, vol. 321, atti privati).

---

68. Dichiarazione del 20 luglio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 113, n. 53 reg. att., n. 12173 reg. gen. per contraddistinguere apparecchi di sollevamento.
Tasferito: dalla Società Italiana Defries & C. a Milano a Mungioli Waldemar a Milano
(Atto di cessione fatto a Milano il 15 dicembre 1921, registrato il 29 dicembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 12089, vol. 2846 atti privati).

69. Dichiarazione del 25 luglio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 120, n. 74 reg. att., n. 12948 reg. gen. per contraddistinguere macchine per maglierie, telai a catena e parti di questi; pennini da scrivere; piastrine.
Trasferito: dalla Soc. Diamant Werke Gabr. Nevoigt Aktiengesellshaft a Reichembrand (Germania) alla Elitewerke Aktiengesellcshaft a Reinchembrand (Germania).
(Atto di cessione fatto a Chemnitz il 21 aprile 1922, registrato il 12 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 654, vol. 321, atti privati).

70. Dichiarazione del 25 luglio 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 75, n. 71 reg. att., n. 7967 reg. gen. per contraddistinguere cicli e parti di essi.
Trasferito: da La Gebr. Nevoigt Aktiengesselleshaft a Reichembranda presso Chemniz (Germania) alla Elitewerke Aktiengeselleshaft a Reichembrand (Germania).
(Atto di cessione fatto a Chemnitz il 21 aprile 1922, registrato il 12 luglio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 655, vol. 321, atti privati).

71. Dichiarazione del 3 novembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 158, n. 25, reg. att. n. 17030, reg. gen. per contraddistinguere cioccolato, cacao, caramelle, drops, pastiglie e gomme.
Trasferito: dalla Ditta Bonatti F. e C. a Milano alla Società An. Cioccolato Bonatti a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 27 ottobre 1922, registrato il 28 ottobre 1922 all'ufficio demaniale di Monza n. 656, vol. 128, atti privati).

72. Dichiarazione del 3 novembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 169, n. 49 reg. att., n. 18046 reg. gen. per contraddistinguere cioccolato da turismo speciale.
Trasferito: dalla Ditta Bonatti F. e C. a Milano alla Società An. Cioccolato Bonatti a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 27 ottobre 1922, registrato il 28 ottobre 1922 all'ufficio demaniale di Monza n. 656, vol. 128, atti privati).

73. Dichiarazione del 3 novembre 1922:
Marchio di fabbrica, vol. 157, n. 68 reg. att., n. 17502 reg. gen. per contraddistinguere cioccolata.
Trasferito: dalla Ditta Bonatti F. e C. a Milano alla Società An. Cioccolato Bonatti a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 27 ottobre 1922, registrato il 28 ottobre 1922 all'ufficio demaniale di Monza n. 656, vol. 128, atti privati).

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli a cattedre di Regie scuole medie delle Colonie libiche (Bengasi-Tripoli).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre delle Regie scuole medie delle Colonie libiche (Bengasi-Tripoli):
una cattedra di lettere italiane nel liceo classico (Tripoli);
una cattedra di lettere latine e greche nel liceo classico (Tripoli);
una cattedra di lettere italiane e latine nel liceo scientifico (Bengasi);
una cattedra di materie letterarie nell'istituto tecnico inferiore (Bengasi);
una cattedra di ragioneria e computisteria nell'istituto tecnico (Tripoli);
una cattedra di istituzione di diritto, economia, scienza finanziaria e statistica nell'istituto tecnico (Tripoli).

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte solo gli insegnanti dei corrispondenti ruoli delle scuole medie del Regno.
Non sono ammessi quegli insegnanti, i quali abbiano superato l'età di 45 anni alla data del presente decreto, e quelli i quali abbiano subito alcune delle punizioni disciplinari, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 3 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 luglio 1926.
Nella domanda debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) atto di nascita, debitamente legalizzato;
b) originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'insegnamento;
c) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;
d) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
e) ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui vidimata dal sindaco;
f) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati;
g) quietanza della tassa di ammissione a pubblici concorsi, stabilita in L. 50 dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi delle residenze indicate nell'art. 1; a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e ad assumere impegno a rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continuano ad appartenere, per tutti gli effetti, al ruolo a cui appartengono nel Regno.
Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità di equipaggiamento pari a L. 1000 e una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà altresì concesso il rimborso delle spese di viaggio.
Il servizio prestato in Colonia verrà valutato agli effetti della pensione e degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, e per i successivi con il vantaggio di un terzo.
L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18, se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo o di grado diverso.
Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 6ª del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
I Regi provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 30 aprile 1926.

Il Ministro: DI SCALEA.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.